DELIBERAZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA NELLA RIUNIONE DEL 30 APRILE 2024

L'ASSEMBLEA

"Visto l'articolo 66 dello Statuto dell'Ente; vista la deliberazione adottata dall'Assemblea nella seduta del 28 ottobre 2022, con la quale è stata approvata un'organica proposta di revisione dello Statuto volta ad una complessiva semplificazione, razionalizzazione ed aggiornamento del testo vigente; preso atto che, in relazione a detta proposta, non è ad oggi intervenuta la prescritta approvazione da parte dell'Amministrazione vigilante; ritenuto di reiterare l'impianto complessivo della deliberazione adottata nella seduta del 28 ottobre 2022, apportando nel contempo ulteriori modifiche ed integrazioni volte ad un miglioramento del testo; viste le proposte di modifica al riguardo predisposte dal Consiglio Generale nella seduta del 9 aprile 2024 e le successive integrazioni e modifiche al testo come sopra deliberato formulate dalla Presidenza anche alla luce delle osservazioni e delle proposte emendative pervenute da alcuni Componenti dell'Assemblea; preso atto della sussistenza dello speciale quorum costitutivo previsto dall'articolo 66 dello Statuto per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea in materia di proposte di modifica statutaria, essendo intervenuti alla seduta, personalmente o per delega, oltre i tre quarti dei Componenti dell'Assemblea; considerato che i Componenti intervenuti dispongono nel complesso di un totale di voti superiore al quorum deliberativo previsto dallo stesso articolo 66, pari ad almeno i due terzi di quelli spettanti alla totalità dei Componenti dell'Assemblea intervenuti e non alla riunione; preso atto degli esiti delle singole votazioni svoltesi nel corso della seduta in ordine alle proposte di modifica; approva le proposte di modifica allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia riportate nel documento allegato al verbale della seduta sotto la lett. A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; conferisce mandato al Presidente per apportare al testo le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie, anche in funzione del coordinamento interno delle diverse disposizioni, nonché per la formale trasmissione della presente deliberazione all'Amministrazione vigilante ai fini della prescritta approvazione.". [Componenti presenti personalmente o per delega al momento della votazione: n. 124 su n.148 Componenti totali, per n. 1.836 voti su n. 2.111 voti complessivamente spettanti ai Componenti dell'Assemblea. Favorevoli n. 123 Componenti, per complessivi n. 1.835 voti; Astenuto il Rappresentante dell'Automotoclub Storico Italiano-ASI, per n. 1 voto].

TESTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA
	PARTE I
	Automobile Club d'Italia
PARTE I	
Automobile Club d'Italia	
Costituzione e scopi	ART. 1 Costituzione e scopi
ART. 1	Costituzione e scopi
L'Automobile Club d'Italia - A.C.I. è la Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti. Della Federazione fanno inoltre parte gli Enti ed Associazioni volontariamente aderenti a termini delle disposizioni del presenteStatuto. Esso rappresenta e tutela gli interessigenerali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti. L'A.C.I. rappresenta l'automobilismo italiano presso la Fédération Internationalede l'Automobile - F.I.A e presso il CONI.	1. L'Automobile Club d'Italia - A.C.I. è la Federazione che associa gli Automobile Club - A.C. regolarmente costituiti. Della Federazione fanno inoltre parte gli Enti e le Associazioni volontariamente aderenti a termini delle disposizioni del presente Statuto. L'A.C.I.rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti; rappresenta inoltre l'automobilismo italiano presso la Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A e presso il CONI.
	2. L'A.C.I. ha sede in Roma ed è un Ente pubblico non economico a base associativa senza scopo di lucro, dotato di autonomia regolamentarein materia di razionalizzazione e contenimento della spesa ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013.
L'A.C.I. è Ente Pubblico non economico a base associativa senza scopo di lucro ed ha sede in Roma.	L'A.C.I. è Ente Pubblico non economico a base associativa senza scopo di lucro ed ha sede in Roma.
ART. 2	ART. 2 Denominazione e Marchio
La denominazione di Automobile Club, da sola, o accompagnata da attributi e qualifiche, è riservata all'A.C.I. ed agli A.C. Federati.	1. IDEM
L'Automobile Club d'Italia è titolaredel marchio ACI.	2. IDEM

ART. 3

Possono aderire all'A.C.I. gli Enti nonché le Associazioni a carattere nazionale non aventi scopo di lucro, che svolgono attività direttamente riconducibili agli interessi generali dell'automobilismo interno e internazionale.

L'adesione deve essere richiesta mediante domanda all'A.C.I., corredata di una copia dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dell'elenco delle cariche sociali, oltre che della documentazione comprovante l'attività svolta e, per le Associazioni, l'effettività del carattere nazionale, attestata dalla presenza organizzata in almeno la metà delle Regioni e delle Province/ Città metropolitane.

La quota annuale di adesione per gliEnti e le Associazioni è stabilita con provvedimento del Consiglio Generale dell'A.C.I.

L'adesione impegna gli Enti e le Associazioni aderenti alla osservanza delle disposizioni del presente Statuto. L'adesione ha la durata di un triennio.

Essa si rinnova di diritto di triennio in triennio, salvo disdetta da notificarsi dall'Ente o dall'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.

Il Consiglio Generale dell'A.C.I. può disporre l'esclusione anticipata dell'Ente o dell'Associazione aderente per violazione delle disposizioni del presente Statuto, per sopravvenuta incompatibilità con le finalità istituzionali, con le linee di indirizzo strategico e con le attività dell'A.C.I., o per perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi da parte dello stesso Ente o Associazione.

ART. 3

Enti ed Associazioni aderenti

1.

IDEM

2. L'adesione deve essere richiesta mediante domanda all'A.C.I., corredata di una copia dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dell'elenco delle cariche sociali, oltre che della documentazione comprovante l'attività svolta e, per le Associazioni, il carattere nazionale, risultante dalla presenza dell'Associazione, anche attraverso organismi ad essa federati, in almeno 5 regioni o dallo svolgimento di attività di interesse ultraregionale.

3.

IDEM

4.

IDEM

5.

IDEM

6.

IDEM

ART. 4

Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1, l'A.C.I.:

- a) studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su richiesta delle competenti Autorità ed opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo;
 - b) presidia i molteplici versanti della

ART. 4

Ambiti istituzionali

1. IDEM

IDEM

b) presidia i molteplici versanti della mobilità,

mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio:

- c) nel quadro dell'assetto del territorio collabora con le Autorità e gli organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione;
- d) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza all'uopo necessarie;
- e) promuove, incoraggia ed organizza attività sportive automobilistiche. esercitando i poteri sportivi che provengono dalla Fédération Internationalede l'Automobile - F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici; è la Federazione sportiva nazionale per lo sportautomobilistico riconosciuta dalla F.I.A. e componente del CONI, che svolge le attività di federazione sportiva nazionale secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento ai sensi dell'art.2, comma 5, del decreto legislativo n.15 del 2004.
- f) promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale;
- g) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;
- h) svolge direttamente ed indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell'automobilismo, ivi compresa l'attività di mediazione anche mediante gestione del procedimento di mediazione facoltativa od obbligatoria finalizzata alla

diffondendone la cultura in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio:

IDEM

d) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza all'uopo necessarie. In tale ambito collabora con le Istituzioni centrali e locali per la definizione di strategie, progetti ed accordifinalizzati alla valorizzazione del turismo nazionale e degli itinerari turistici e culturali del Paese, anche assumendo compiti di coordinamento ed attuativi delle relative iniziative;

IDEM

IDEM

IDEM

conciliazione delle controversie. ART. 5 ART. 5 Servizi Delegati L'A.C.I. gestisce con la propria L'A.C.I. gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel organizzazione centrale e periferica e con separata proprio bilancio: evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'A.C.I. con decreto **IDEM** 15 marzo 1927 n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) i servizi in materia di tasse **IDEM** automobilistiche affidati all'A.C.I. dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutti gli altri servizi che potranno **IDEM** essere delegati o affidati all'A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. 2. Per lo svolgimento dei servizi di cuialle **IDEM** lettere b) e c), l'A.C.I. si avvale degli Uffici degli A.C.. Organi dell'Ente ART. 6 Organi dell'A.C.I. ART. 6 Sono organi dell'A.C.I.: 1. Sono organi di indirizzo politicoa) l'Assemblea; amministrativo dell'A.C.I., nell'ambito delle b) il Consiglio Generale; rispettive competenze: c) il Comitato Esecutivo; a) l'Assemblea; b) il Consiglio Generale; d) il Presidente; e) il Consiglio Sportivo Nazionale; c) il Comitato Esecutivo; f) la Giunta Sportiva; d) il Presidente; g) il Collegio dei Revisori dei Conti. e) il Consiglio Sportivo Nazionale; f) la Giunta Sportiva. g) il Collegio dei Revisori dei Conti. 2. Il Collegio dei Revisori è organo di vigilanza che esercita il controllo di regolarità amministrativocontabile anche per quel che concerne i processi decisionali dell'Ente. 3. Ad eccezione dell'Assemblea, gli organi Ad eccezione dell'Assemblea, collegiali di amministrazione di cui al comma 1 organi collegiali di amministrazione di cui al durano in carica quattro anni, in coincidenza con il comma 1 durano in carica quattro anni, in quadriennio olimpico, e comunque sino alla conclusione del mandato del Presidente in carica,

per qualunque ragione determinata. Nei casi di

anticipata conclusione del mandato del Presidente,

le procedure per il rinnovo degli organi sono attivate ad iniziativa del Vice Presidente vicario o,in caso

di sua indisponibilità, dal Vice Presidente

coincidenza con il quadriennio olimpico, e comunque sino alla conclusione del mandato del Presidente in carica, per qualunque ragione determinata.

Possono accedere alle cariche elettive degli Organi di indirizzo politico amministrativo dell'ACI, i Soci dell'Automobile Club d'Italia che siano cittadini italiani e che abbiano raggiunto la maggiore età.

Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia di inconferibilità degli incarichi negli Organi della pubblica amministrazione, sono ineleggibili:

- comunque a) coloro che siano interessati in attività imprenditoriali a titolo personale, nei settori industriale. commerciale ed artigianale, che svolgano servizi o attività per conto dell'ACI, degli AC e delle loro strutture collegate, o che operino in concorrenza con gli stessi, purché ciò costituisca per l'interessato fonte prevalente reddito.
- b) i dipendenti dell'ACI e degli Automobile Club federati, anche successivamente alla cessazione del rapporto di servizio per un periodo di 3 anni.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato dei requisiti di cui al presente articolo, comporta la decadenza dalla carica.

Il candidato ad una carica elettiva, o il componente già nominato, è tenuto a dare tempestiva e formale comunicazione al Presidente dell'ACI dell'esistenza o della sopravvenienza di una causa di decadenza dell'incarico ai fini dell'adozione di ogni conseguente determinazione e provvedimento.

più anziano d'età.

4. Possono accedere alle cariche elettive degli Organi di indirizzo politico amministrativo dell'ACI, i Soci dell'Automobile Club d'Italia ehe siano cittadini italiani e- che abbiano raggiunto la maggiore età.

5.

IDEM

IDEM

- b) i dipendenti dell'A.C.I. e degli Automobile Club federati, anche successivamente alla cessazione del rapporto di servizio per un periodo di 3 anni;
- c) coloro per i quali risulti accertata dal Collegio dei Probiviri la sussistenza di un contenzioso giudiziario a titolo personale con l'A.C.I., gli A.C. e le loro strutture collegate, anche tramite la partecipazione a Enti, Società, Associazioni o altri Organismi, tale, per il suo contenuto e la sua rilevanza rispetto agli interessi della Federazione, da pregiudicare i principi di correttezza e lealtà, imparzialità e terzietà nell'assolvimento dell'incarico.

6.

IDEM

7.

La perdita della qualifica di Presidente di Automobile Club comporta la decadenza dalla carica di componente degli Organi collegiali dell'A.C.I.

L'ammontare dei compensi e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti gli organi collegiali dell'A.C.I. è stabilito, su proposta dell'Assemblea, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Assemblea

ART. 7

- L'Assemblea è costituita:
- a) dal Presidente dell'A.C.I.;
- b) dai Presidenti degli A.C.;
- c) da un rappresentante dell'Amministazione vigilante e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - d) da un rappresentante dell'A.N.A.S.;
- e) da quattro rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
- f) da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani:
- g) da un rappresentante dell'Unione Province Italiane;

- 8. La perdita della qualifica di Presidente di Automobile Club comporta la decadenza dalla carica di componente degli Organi collegiali dell'A.C.I. Comporta altresì la decadenza dalla relativa carica la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive degli Organi collegiali dell'A.C.I., ad esclusione dei Presidenti di A.C. relativamente alla loro partecipazione all'Assemblea.
- 9. L'ammontare dei compensi e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti degli organi collegiali dell'A.C.I. è stabilito con Regolamento di adeguamento alla vigente disciplina in materia adottato dall'Assemblea su conforme parere del Collegio dei Revisori dei Conti, nel rispetto dei criteri generali previsti da detta disciplina e dei principi di cui all'art. 1, comma 2). Entro 15 giorni dall'adozione il Regolamento è trasmesso all'Amministrazione vigilante ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 7 Assemblea

- 1. L'Assemblea è costituita:
 - a) dal Presidente dell'A.C.I.;
 - b) dai Presidenti degli A.C.;
- c) dai componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva non Presidenti di Automobile Club:
- d) da un rappresentante nominato dall'Amministrazione vigilante e da un rappresentante nominato da ciascuno dei Ministeri dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- e) da un rappresentante nominato dall'A.N.A.S.;
- f) da quattro rappresentanti delle Regioni, nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
- g) da un rappresentante nominato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;
- h) da un rappresentante nominato dall'Unione Province d'Italia;

h) da un rappresentante di ciascuno degli altri Enti e Associazioni aderenti ai sensi dell'art.3.

Ai fini dell'elezione del Presidente dell'A.C.I., dell'approvazione del budget annuale e delle modifiche allo Statuto nonché dell'approvazione del regolamento generale di organizzazione e funzionamento delle attività sportive di cui all'art.8 lett.m), l'Assemblea è integrata con la partecipazione dei Componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva non Presidenti di Automobile Club, ciascuno dei quali dispone di un voto.

i) da un rappresentante nominato da ciascuno degli altri Enti e Associazioni aderenti ai sensi dell'art.3

Ai fini dell'elezione del Presidente dell'A.C.I., dell'approvazione del budget annuale e delle modifiche allo Statuto nonché dell'approvazione del regolamento generale di organizzazione e funzionamento delle attività sportive di cui all'art.8 lett.m), l'Assemblea è integrata con la partecipazione dei Componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva non Presidenti di Automobile Club, ciascuno dei quali dispone di un voto.

ART.8

- L'Assemblea ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:
- a) elegge a scrutinio segreto i Presidente dell'A.C.I.;
- b) approva il budget annuale e il bilancio d'esercizio dell'A.C.I.;
- c) decide sulle direttive dell'attività dell'A.C.I.;
- d) determina le prestazioni ed i servizi che l'A.C.I. deve attuare nei confronti deisoci e degli A.C. ed i conseguenti obblighi degli A.C.:
- e) determina la quota annuale di associazione all'A.C.I. e l'ammontare del contributo annuale che gli A.C. devono corrispondere, per ogni loro socio, all'A.C.I.;
- f) delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio Generale o da almeno dieci membri dell'Assemblea;
- g) definisce i limiti per materia e per valore dei provvedimenti autorizzativi di cui agli artt. 15, lett. o), 18 lett. b) e 19 comma 7;
- h) approva il codice etico e ne delibera l'adozione:
- i) nomina i Componenti del Collegiodei Probiviri ed approva il relativo regolamento di funzionamento;
- 1) adotta il regolamento per la elezione del Presidente dell'A.C.I.;
 - m) approva il regolamento generale di organizzazione e funzionamento delle

ART. 8

Competenze dell'Assemblea

1. IDEM

- a) elegge a scrutinio segreto il Presidente dell'A.C.I., previa delibera di indizione delle relative elezioni;
- b) approva il budget annuale, le rimodulazioni del budget annuale e il bilancio d'esercizio dell'A.C.I.;

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

g) definisce i limiti per materia e per valore dei provvedimenti autorizzativi di competenza del Consiglio Generale, del Comitato Esecutivo e del Presidente:

IDEM

IDEM

IDEM

attività sportive, su proposta del Consiglio Sportivo Nazionale.

Le competenze indicate alle precedenti lettere d) ed e) possono essere delegate dall'Assemblea al Comitato Esecutivo. Le relative determinazioni hanno carattere vincolante per gli A.C..

2.

IDEM

ART. 9

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'A.C.I. almeno due volte l'anno, entro il mese di ottobre ed entro il mese di aprile, rispettivamente per l'approvazione del budget annuale e del bilancio d'esercizio.

Può essere convocata, inoltre, in seduta straordinaria, allorché il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno venti dei suoi membri o quando lo richieda il Consiglio Generale.

L'Assemblea è dal convocata Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare: l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione. L'avviso di convocazione è inviato mediante telegramma ovvero raccomandata a.r. o telefax o messaggio di posta elettronica almeno quindici prima della data fissata per la riunione.

ART. 9

Sessioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea. Modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea

1.

IDEM

2.

IDEM

- 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione. L'avviso di convocazione è inviato ai componenti mediante posta elettronica, pec o posta raccomandata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
- 4. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersiin videoconferenza, in audioconferenza o in modalità mista previa indicazione nell'avviso di convocazione, con le modalità che saranno stabilite dalla stessa Assemblea con proprio regolamento.

ART. 10

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione, a distanza di non meno di ventiquattro ore, qualunque sia il numero dei membri presenti.

ART. 10

Costituzione dell'Assemblea e quorum deliberativo

1.

IDEM

2. In caso di assenza o di impedimento, i componenti possono farsi rappresentare

Per le deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai presenti.

ART, 11

L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e due scrutatori. Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto, salvo i Presidenti degli Automobile Club che hanno diritto ad un voto ogni cinquecento soci o frazione di cinquecento che siano stati acquisiti dal sistema informatico centrale dell'A.C.I., per l'A.C. da ciascuno di essi rappresentato, entro la fine del mese precedente alla data dell'avviso convocazione. ragione In rappresentatività sportiva ad essi demandata, i Presidenti di AC Componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva dispongono di un voto aggiuntivo.

In caso di assenza o di impedimento i membri possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro membro. Nessun membro può avere più di due deleghe.

È data facoltà ai Presidenti degli A.C. di farsi rappresentare nell'Assemblea, in caso di loro assenza o di impedimento, da un componente del Consiglio Direttivo.

Nelle votazioni ciascun delegato ha tante schede per quanti sono i voti di cui dispone. nell'Assemblea da un altro membro. Nessun membro può avere più di due deleghe. Negli stessi casi i Presidenti di AC possono farsi rappresentare da un componente del Consiglio Direttivo.

3.

IDEM

ART. 11

Voto in Assemblea

1.

IDEM

In caso di assenza o di impedimento i membri possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro membro. Nessun membro può avere più di due deleghe. (comma inserito con modifiche all'art. 10)

È data facoltà ai Presidenti degli A.C. di farsi rappresentare nell'Assemblea, in caso di loro assenza o di impedimento, da un componente del Consiglio Direttivo. (comma inserito conmodifiche all'art. 10)

- 2. Nelle votazioni ciascun delegato dispone dei propri voti e di quelli spettanti ai componenti che gli hanno conferito delega.
- 3. L'Assemblea procede con voto palese, per alzata di mano o per acclamazione, o con voto segreto, mediante utilizzo di schede di votazione.
- 4. Si procede con voto segreto per l'elezione del Presidente dell'ACI, per le altre deliberazioni riguardanti le persone fisiche ove l'Assemblea ritenga sussistenti ragioni di riservatezza e negli altri casi in cui la stessa Assemblea lo deliberi preventivamente su proposta del Presidente o di un quinto dei componenti presenti personalmente o per

delega alla seduta.

5. Con il regolamento di cui all'art. 9, comma 4, o con separato provvedimento, l'Assemblea può disciplinare l'espressione del voto in modalità elettronica anche per quel che concerne l'espressione del il voto segreto.

Consiglio Generale ART. 12

Il Consiglio Generale è composto:

- a) dal Presidente dell'A.C.I.;
- b) da un rappresentante dell'Amministrazione vigilante, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti e da un rappresentante dell'A.N.A.S.;
- c) dai quattro rappresentanti delle Regioni di cui all'art. 7, lett. e);
- d) da venti membri eletti, uno per Regione, dai rispettivi Comitati Regionali;
- e) da otto membri eletti dai Comitati Regionali di cui al successivo art. 14;
- f) da tre membri eletti dai rappresentanti degli Enti ed Associazioni aderenti di cui all'art. 3, sotto condizione di reciprocità, o da un minor numero di membricorrispondente al totale degli Enti oAssociazioni effettivamente aderenti all'A.C.I., ove risultino in numero inferiore a tre.

Il Consiglio Generale dura in carica quattro anni e deve essere rinnovato entro il mese precedente allo scadere delquadriennio, fermo restando quanto previsto all'art. 6, secondo comma. I suoi membri possono essere rieletti o confermati.

Verificandosi vacanze tra i componenti del Consiglio Generale si procede alla designazione od alla nomina di nuovi membri. Questi durano in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso e possono essere rieletti o confermati.

ART. 12 Consiglio Generale

1. IDEM IDEM

- b) da un rappresentante nominato dall'Amministrazione vigilante, da un rappresentante nominato da ciascuno dei Ministeri dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti e da un rappresentante nominato dall'A.N.A.S.;
- c) dai quattro rappresentanti delle Regioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. f);

IDEM

IDEM

- f) da tre membri eletti dai rappresentanti degli Enti ed Associazioni aderenti di cui all'art. 3, sotto condizione di reciprocità, o da un minor numero di membri corrispondente al totale degli Enti o Associazioni effettivamente aderenti all'A.C.I., ove risultino in numero inferiore a tre.
- 2. Il Consiglio Generale dura in carica quattroanni e deve essere rinnovato entro il mese precedente allo scadere del quadriennio, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 3. I suoi membri possono essere rieletti o confermati.
- 3. Verificandosi vacanze tra componenti del Consiglio Generale si procede alla elezione o alla nomina di nuovi membri. Questi durano in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso e possono essere rieletti o confermati.

ART. 13

ART. 13

Attribuzione dei voti alle Regioni per l'elezione dei Rappresentanti degli AC nel Consiglio Generale Nel mese precedente alla rinnovazione del Consiglio Generale si effettua la ripartizione, fra le Regioni che hanno un maggior numero di soci, degli otto posti di membri del Consiglio Generale di cui alla lettera e) dell'art. 12.

A tal fine:

- 1) si divide il numero complessivo dei soci iscritti agli A.C. alla predetta data per il numero delle Regioni, ottenendo così la media regionale;
- 2) si sottrae dal numero dei soci iscritti agli A.C. di ciascuna di quelle Regioni che nel complesso superino la media regionale, la media regionale stessa, ottenendo così l'eccedenza regionale;
- 3) si divide la somma delle eccedenze regionali per 8 ottenendo così il quoziente di assegnazione;
- 4) si attribuiscono, quindi, alle Regioni di cui al precedente n. 2, tanti membri quante volte il quoziente di assegnazione è contenuto nella eccedenza regionale;
- 5) ove non tutti gli 8 posti siano assegnati in base alla procedura sopra stabilita, i posti residui sono attribuiti a quelle Regioni che abbiano maggiori resti ed in ragione decrescente.

I resti regionali sono costituiti sia dalle eccedenze regionali non utilizzate, perché inferiori al quoziente di assegnazione, sia dai resti della divisione di cui al precedente n. 4. 1. Nel mese precedente alla rinnovazione del Consiglio Generale si effettua la ripartizione, fra le Regioni che hanno un maggior numero di soci, degli otto posti di membri del Consiglio Generale dicui all'art.12, comma 1, lett. e).

2. IDEM

1) si divide il numero complessivo dei soci iscritti agli A.C. alla fine del mese precedente alla ripartizione per il numero delle Regioni, ottenendo così la media regionale;

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

ART. 14

I Comitati Regionali si riuniscono, su iniziativa del Presidente dell'A.C.I., ed eleggono i componenti del Consiglio Generale di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 12..

Ciascun votante può esprimere una sola preferenza, alla quale viene attribuito il totale dei voti spettanti all'A.C. di cui è rappresentante, a tenore del precedente art. 11.

Nel caso in cui due o più rappresentanti

ART. 14

IDEM

Elezione dei rappresentanti degli AC in Consiglio Generale da parte dei Comitati Regionali

1. I Comitati Regionali si riuniscono, su iniziativa del Presidente dell'A.C.I., ed eleggono i componenti del Consiglio Generale di cui all'art.12, comma 1, lettere d) ed e).

2.

3.

IDEM

3.

di A.C. abbiano riportato lo stesso numero di	IDEM
voti, viene eletto quello fra essi che rappresenta l'A.C. avente un maggior numero di soci.	
ART. 15	ART. 15
711.15	Competenze del Consiglio Generale
Il Consiglio Generale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima.	1. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell'A.C.I. Il Segretario Generale dell'A.C.I. ne è di diritto Segretario e partecipa alle riunioni senza diritto di voto. In caso di temporaneo impedimento, il Consiglio Generale nomina il Segretario tra i Dirigenti dell'Ente.
Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell'A.C.I.; il Segretario Generale dell'A.C.I. ne è di diritto Segretario e partecipa alle sue riunioni senza diritto divoto. In caso di temporaneo impedimento, il Consiglio Generale nomina il Segretario tra i Dirigenti dell'Ente.	2. Il Consiglio Generale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ha potestà regolamentare generale e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima e degli altri Organi dell'Ente.
In particolare il Consiglio Generale:	3. IDEM
a) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'A.C.I. e degli A.C. nei limiti dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;	IDEM
b) svolge l'azione di coordinamento e di controllo che si rende necessaria in relazione a quanto disposto alla lettera a) adottando i provvedimenti atti a garantirne	IDEM
l'efficacia; c) approva i regolamenti di carattere generale emanati dai singoli A.C. a norma	c) approva i regolamenti di carattere generale emanati dai singoli A.C. a norma dell'art. 57;
dell'art. 62; d) dirime gli eventuali conflitti fra gli A.C.;	IDEM
e) propone, per gravi motivi, all'Amministrazione vigilante lo scioglimento degli organi direttivi degli	IDEM
A.C.; f) delibera sulle domande di adesione all'A.C.I. degli Enti ed Associazioni menzionati all'art. 3 e sulle domande di	IDEM
federazione all'A.C.I. da parte di nuovi AC; g) ratifica la composizione delle Commissioni di cui all'art. 25 ed approva i regolamenti di cui all'art. 26;	IDEM
h) predispone il budget annuale, le rimodulazioni del budget annuale, il bilancio	h) predispone il budget annuale, le rimodulazioni del budget annuale e il bilancio d'esercizio, da

d'esercizio con le relazioni da sottoporre all'Assemblea:

- i) procede alla nomina ed alla eventuale revoca del Segretario Generale e ne stabilisce il trattamento economico fondamentale ed accessorio secondo i criteri indicati nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 27. Il Segretario Generale può essere scelto anche all'infuori dei funzionari dell'Ente;
- l) definisce i criteri generali di organizzazione dell'Ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, approva l'ordinamento dei servizi, la consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell'A.C.I. e determina il numero degli Uffici dirigenziali. Le conseguenti deliberazioni sono immediatamente esecutive;

- m) approva, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli Enti Pubblici non economici, regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- n) approva il regolamento di organizzazione dell'A.C.I. di cui all'art. 27 ed il regolamento interno della Federazione;
- o) assume i provvedimenti autorizzativi entro i limiti per materia e per valore stabiliti dall'Assemblea e delibera sugli altri provvedimenti ad esso demandati dal regolamento di organizzazione dell'A.C.I., dal regolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne;
- p) stabilisce con propria deliberazione le temporanee modalità applicative dei regolamenti e delle direttive interne nelle

sottoporre all'Assemblea con le relative relazioni;

IDEM

IDEM

m) approva il regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge n. 101/2013 e gli altri regolamenti generali, anche previsti da norma di legge, non espressamente attribuiti dallo Statuto o da altre disposizioni interne alla competenza dell'Assemblea, del Comitato Esecutivo e degli Organi Sportivi;

n)

IDEM

0)

IDEM

p)

IDEM

q)

situazioni di emergenza nazionale dichiarate dalle competenti autorità, anche in deroga ai predetti atti e fermo restando il rispetto delle norme primarie di legge, al fine di garantire la piena funzionalità dell'Ente e dei servizi erogati.

ART. 16

Il Consiglio Generale si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente e quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di oltre la metà dei componenti. Ciascun membro ha diritto ad un solo voto.

Il Consiglio decide a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La riunione può tenersi in videoconferenza o audioconferenza, previa indicazione nell'avviso di convocazione. In tali casi, devono essere assicurate:

- a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

In caso di svolgimento in videoconferenza o audioconferenza, la riunione del Consiglio Generale si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario Generale.

ART. 16

Convocazione e funzionamento del Consiglio Generale

1.

IDEM

2.

IDEM

3.

IDEM

4. La riunione può tenersi in videoconferenza, audio conferenza o in modalità mista, previa indicazione nell'avviso di convocazione. In tali casi, devono essere assicurate:

IDEM

- 5. In caso di svolgimento in videoconferenza o audioconferenza, la riunione del Consiglio Generale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
- 6. Si applicano le modalità di votazione di cui all'art. 11, comma 3.
- 7. Si procede con voto segreto per le deliberazioni riguardanti le persone fisiche ove il Consiglio Generale ritenga sussistenti ragioni di riservatezza e negli altri casi in cui lo stesso Consiglio Generale lo deliberi preventivamente su proposta del Presidente o di un quarto dei componenti presenti alla seduta.
- 8. Con proprio regolamento, il Consiglio Generale può disciplinare l'espressione del voto in modalità elettronica anche per quel che concerne l'espressione del il voto segreto.

Comitato Esecutivo

ART. 17

- Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell'A.C.I., che lo presiede, dal rappresentante dell'Amministrazione vigilante e da otto membri designati mediante elezione dal Consiglio Generale.
- Il Comitato Esecutivo elegge nel proprio seno tre Vice Presidenti.
- Il Comitato Esecutivo dura in carica quattro anni, fermo restando quanto previsto all'art. 6, secondo comma.
- Il Segretario Generale dell'A.C.I. è di diritto Segretario del Comitato Esecutivo e partecipa alle sue riunioni senza diritto divoto. In caso di temporaneo impedimento, il Comitato Esecutivo nomina il Segretario tra i Dirigenti dell'Ente.

ART. 17

Comitato Esecutivo

- 1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell'A.C.I., che lo presiede, dal rappresentante dell'Amministrazione vigilante e da otto membri eletti dal Consiglio Generale tra i suoi componenti.
- 2. IDEM
- 3. Il Comitato Esecutivo dura in carica quattroanni, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 3.

4. IDEM

ART. 18

Il Comitato Esecutivo:

- a) delibera in via d'urgenza sui provvedimenti di competenza del Consiglio Generale di cui alle lettere c), d), e) del precedente art. 15. Le deliberazioni adottate in via d'urgenza sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Generale nella prima suariunione;
- b) assume i provvedimenti autorizzativi entro i limiti per materia e per valore stabiliti dall'Assemblea e delibera sugli altri provvedimenti, anche in materia di personale, ad esso demandati dal regolamento di organizzazione dell'A.C.I., dal regolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne;
- c) autorizza il Presidente a promuovere giudizi;
- d) approva i budget annuali e i bilanci d'esercizio degli A.C. in termini di verifica del rispetto delle forme e delle scadenze di legge;

ART. 18

Competenze e funzionamento del Comitato Esecutivo

1. IDEM

a) delibera in via d'urgenza sui provvedimenti di competenza del Consiglio Generale di cui all'art.15, comma 3, lettere c), d), e) e p). Le deliberazioni adottate in via d'urgenza sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Generale nella prima sua riunione;

IDEM

IDEM

e) istituisce tessere associative pluriennali.

Nel caso in cui un provvedimento o una deliberazione riceva lo stesso numero di voti favorevoli o contrari, il voto espresso dal Presidente vale doppio.

Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi in videoconferenza o audioconferenza con le modalità di cui all'art. 16, previa indicazione nell'avviso di convocazione.

IDEM

2.

IDEM

- 3. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi in videoconferenza, in audioconferenza o in modalità mista, con le modalità di cui all'art. 16, comma 4, previa indicazione nell'avviso di convocazione.
- 4. Si applicano le modalità di votazione di cui all'art. 11, comma 3.
- 5. Si procede con voto segreto per le deliberazioni riguardanti le persone fisiche ove il Comitato Esecutivo ritenga sussistenti ragioni di riservatezza e negli altri casi in cui lo stesso Comitato Esecutivo lo deliberi preventivamente su proposta del Presidente o di almeno tre componenti presenti alla seduta.
- 6. Con proprio regolamento, il Comitato Esecutivo può disciplinare l'espressione del voto in modalità elettronica anche per quel che concerne l'espressione del il voto segreto.

Presidente

ART. 19

Il Presidente dell'A.C.I. eletto dall'Assemblea – ai sensi dell'art. 8 – è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro vigilante.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, possono essere eletti alla carica di Presidente dell'ACI i Soci con una anzianità ininterrotta di associazione di almeno 2 anni alla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, che abbiano presentato formale candidatura, corredata dalla dichiarazione della insussistenza dei requisiti di ineleggibilità previsti dal presente Statuto e dalregolamento di cui all'art. 8, lett.m), oltre che dal programma elettorale, secondo le modalità preventivamente disciplinate dall'Assemblea stessa con il regolamento di

ART. 19

Presidente

1.

IDEM

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, possono essere eletti alla carica di Presidente dell'ACI i Soci con una anzianità ininterrotta di associazione di almeno 2 anni alla data della delibera assembleare di indizione delle elezioni per la nomina del Presidente, che abbiano presentato formale candidatura, corredata dalla dichiarazione della insussistenza delle cause di inconferibilità ed ineleggibilità previste dal presente Statuto e dal regolamento di cui all'art. 8, comma 1, lett.m), oltre che dal programma elettorale, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea stessa con il regolamento di cui all'art. 8, comma 1, lett. 1).

cui all'art. 8 lett. 1). 3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'A.C.I., è il Presidente della Federazione sportiva nazionale e rappresenta l'Ente **IDEM** presso il CONI e la FIA. Dura in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e può essere confermato. Il Presidente, nell'ambito dell'azione di 4. coordinamento della Federazione e di tutela marchio ACI. sorveglia l'attività **IDEM** amministrativa degli A.C., con facoltà di fare eseguire ispezioni e controlli da parte di funzionari dell'A.C.I.. Nei casi in cui non sia possibile la tempestiva 5. Nei casi in cui non sia possibile la tempestiva convocazione del Comitato Esecutivo, il convocazione del Comitato Esecutivo, il Presidente. Presidente, con delibera motivata, può con delibera motivata, può assumere in via d'urgenza assumere in via d'urgenza i provvedimenti di i provvedimenti di cui all'art. 18, comma 1, lettere b) cui ai commi b) e c) dell'art. 18. Le relative e c). Le relative deliberazioni sono sottoposte a deliberazioni sono sottoposte a ratifica del ratifica del Comitato Esecutivo nella prima riunione Comitato Esecutivo nella prima riunione utile. utile. Ferme restando le attribuzioni del Segretario 6. Generale e della Dirigenza in ordine alla gestione, il Presidente si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini **IDEM** statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate. i provvedimenti Assume inoltre tutti 7. autorizzativi entro i limiti per materia e per valore stabiliti dall'Assemblea e delibera **IDEM** sugli altri provvedimenti a lui demandati dal regolamento di organizzazione dell'A.C.I e dalle altre disposizioni organizzative interne. In assenza del Presidente i suoi poteri sono 8. In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente da lui designato esercitati dal Vice Presidente vicario da lui designato ovvero dal Vice Presidente più anziano di o dal Vice Presidente più anziano di età. età. **ART. 20** Principi generali dell'attività sportiva Principi generali dell'attività sportiva **ART. 20**

1.

IDEM

Sono istituiti il Consiglio Sportivo Nazionale

e la Giunta Sportiva, quali Organi di vertice

del settore, titolari dell'esercizio e della gestione del potere sportivo, in piena autonomia normativa, regolamentare e finanziaria, che agiscono nel rispetto dei principi di democrazia interna, di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Nel Consiglio Sportivo Nazionale e nella Giunta Sportiva deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al 30% del totale dei loro componenti, ad atleti e tecnici sportivi in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni negli ultimi 10 anni. Negli stessi Organi direttivi nazionali una quota del 30% deve essere riservata a rappresentanti degli Automobile Club Provinciali e Locali.

Il Segretario degli Organi sportivi è un dirigente ACI il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Le entrate, i contributi, i finanziamenti pubblici ed i proventi derivanti dall'attività sportiva automobilistica sono vincolati nella finalità e confluiscono in apposito budget di gestione delle attività sportive.

- 2. Nel Consiglio Sportivo Nazionale e nella Giunta Sportiva deve essere garantita la presenza, inmisura non inferiore al 30% del totale dei loro componenti, ad atleti e tecnici sportivi in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni negli ultimi 10 anni. Negli stessi Organi direttivi nazionali una quota del 30% deve essere riservata a rappresentanti degli Automobile Club Provinciali e Locali.
- 3. Il Segretario degli Organi sportivi è il Dirigente responsabile della struttura preposta al settore sportivo, il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto. In caso di temporaneo impedimento, l'Organo nomina il Segretario tra gli altri Dirigenti assegnati alla stessa struttura.

4.

IDEM

Consiglio Sportivo Nazionale

ART. 21

- Il Consiglio Sportivo Nazionale, organo di indirizzo della politica dello sport dell'automobile, è composto:
- a) dal Presidente dell'A.C.I.;
- b) da dieci rappresentanti delle categorie dei titolari di licenze di atleta e tecnico sportivo;
- c) da 10 rappresentanti degli Automobile Club Provinciali e locali, titolari di licenza di organizzatore;
- d) da sei rappresentanti dei soggetti titolari di licenza di scuderia;
- e) da tre rappresentanti degli Ufficiali di Gara;
- f) da un rappresentante F.I.S.A.P.S;
- g) da un rappresentante ANFIA;
- h) da un rappresentante UNRAE.

ART. 21 Consiglio Sportivo Nazionale

1.

IDEM

IDEM

IDEM

c) da 10 rappresentanti degli Automobile Club Provinciali e locali, titolari di licenza di organizzatore;

IDEM

IDEM

IDEM IDEM

Nel rispetto dei principi di partecipazione democratica e ferma la disciplina di dettaglio affidata al regolamento che sarà organizzativo delle attività sportive, tutti i componenti espressi all'esito sono consultazioni elettorali per ciascunacategoria, da svolgersi in apposite assemblee elettive, nel rispetto dei principi in tema ineleggibilità ed incompatibilità individuati dal CONI.

Il Consiglio Sportivo Nazionale elegge 2 vice Presidenti di settore, uno dei quali ènominato vicario dal Presidente dell'A.C.I..

Le competenze del Consiglio Sportivo Nazionale sono disciplinate dal Regolamento organizzativo delle attività sportive di cui all'art. 8 lett. m).

Giunta Sportiva

ART. 22

La Giunta Sportiva, organo di gestione ed attuazione degli indirizzi di politica dello sport dell'automobile deliberati dal Consiglio Sportivo Nazionale, è composta:

- a) dal Presidente dell'A.C.I.;
- b) da tre rappresentanti delle categorie dei titolari di licenze di atleta e tecnico sportivo;
- c) da tre rappresentanti degli Automobile Club Provinciali e locali, titolari di licenza di organizzatore;
- d) da un rappresentante degli Ufficiali di Gara;
- e) da un rappresentante dei soggetti titolari di licenza di scuderia.

Nel rispetto dei principi di partecipazione democratica e ferma la disciplina di dettaglio che sarà affidata al regolamento organizzativo di settore, tutti i componenti sono espressi all'esito di consultazioni elettorali per ciascuna categoria, da svolgersi in apposite assemblee elettive, nel rispettodei principi in tema di ineleggibilità ed incompatibilità individuati dal CONI.

Le competenze della Giunta Sportiva sono

2. Nel rispetto dei principi di partecipazione democratica e ferma la disciplina di dettaglio prevista dal regolamento organizzativo delle attività sportive, tutti i componenti sono espressi all'esito di consultazioni elettorali per ciascuna categoria, da svolgersi in apposite assemblee elettive, nel rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e di ineleggibilità previste dal presente Statuto e dei principi in tema di ineleggibilità ed incompatibilità individuati dal CONI.

3.

IDEM

4. Le competenze del Consiglio Sportivo Nazionale sono disciplinate dal Regolamento organizzativo delle attività sportive di cui all'art. 8, comma 1, lett. m).

ART. 22

Giunta Sportiva

1.

IDEM

IDEM

IDEM

c) da tre rappresentanti degli Automobile Club Provinciali e locali, titolari di licenza di organizzatore;

IDEM

IDEM

2. Nel rispetto dei principi di partecipazione democratica e ferma la disciplina di dettaglio prevista dal regolamento organizzativo di settore, tutti i componenti sono espressi all'esito di consultazioni elettorali per ciascuna categoria, da svolgersi in apposite assemblee elettive, nel rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e di ineleggibilità previste dal presente Statuto e dei principi in tema di ineleggibilità ed incompatibilità individuati dal CONI.

3. Le competenze della Giunta Sportiva sono

disciplinate dal Regolamento organizzativo delle attività sportive di cui all'art. 8 lett. m).

Revisori dei Conti ART. 23

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo generale sull'Amministrazione dell'A.C.I.. Il Collegio è composto da cinque revisori effettivi e due supplenti, che durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

I revisori sono nominati: uno effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; quattro effettivi ed uno supplente dall'Assemblea, che li sceglie tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Presidente del Collegio è scelto tra i componenti effettivi ed è da questi eletto.

disciplinate dal Regolamento organizzativo delle attività sportive di cui all'art. 8, comma 1, lett. m).

ART. 23 Collegio dei Revisori dei Conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo generale sull'Amministrazione dell'A.C.I.. Il Collegio è composto da cinque revisori effettivi e due supplenti, che durano in carica un quadriennio, coincidente con il quadriennio olimpico, e possono essere confermati.
- 2. I revisori sono nominati: uno effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; quattro effettivi ed uno supplente dall'Assemblea, che li sceglie tra gli iscritti nel registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalità. Non è richiesta l'iscrizione al registro dei revisori legali per i magistrati, anche in quiescenza, della Corte dei Conti. Il Presidente del Collegio è scelto tra i componenti effettivi ed è da questi eletto.
- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo generale sull'amministrazione dell'A.C.I. ed è composto da:
- a) un Presidente, scelto dall'Assemblea tra i magistrati della Corte dei Conti in servizio o in quiescenza;
- b) tre componenti effettivi ed uno supplente, scelti dall'Assemblea tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, tra persone in possesso di specifica professionalità o tra magistrati amministrativi e contabili in quiescenza; per questi ultimi non è richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori legali;
- c) un componente effettivo ed uno supplente nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 2. Con proprio provvedimento l'Assemblea prende atto della composizione del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 3. I componenti durano in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e possono essere riconfermati.

I revisori esercitano il loro incarico secondo le norme del codice civile sui sindaci delle società commerciali, in quanto applicabili all'A.C.I.

Ad essi non possono essere conferiti incarichi da parte dell'A.C.I.

- 4. I revisori esercitano il loro incarico secondo le norme del codice civile sui sindaci delle società commerciali, in quanto applicabili all'A.C.I, ed in conformità alla normativa in materia di revisione amministrativo-contabile negli Enti pubblici e alle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato. Agli stessi non possono essere conferiti incarichi da parte dell'A.C.I all'interno dell'Ente.
- 4. Ai revisori non possono essere conferiti incarichi da parte dell'A.C.I.
- **5.** Le riunioni del Collegio dei Revisori possono svolgersi anche in videoconferenza, in audio conferenza o in modalità mista, previa indicazione nell'avviso di convocazione.

Collegio dei Probiviri

ART. 24

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da un supplente, nominati dall'Assemblea fra i soci, dotati di alta competenza giuridica ed istituzionale. I membri del Collegio nominano al loro interno un Presidente.

Ad essi non possono essere conferiti altri incarichi da parte dell'A.C.I. o degli Automobile Club federati.

- Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni ed è chiamato ad esaminare e decidere imparzialmente, secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui all'art. 8 lett. i):
- a) in funzione di collegio arbitrale, eventuali controversie tra l'A.C.I. e gli A.C.; in tal caso il Collegio è integrato con la partecipazione di un arbitro nominato da ciascuna delle parti coinvolte nella controversia. Il Presidente del Collegio dei Probiviri è il Presidente del Collegio arbitrale;
- b) sul rispetto e sull'applicazione del codice etico da parte dei soci e dei componenti degli Organi dell'Ente e degli A.C.. In tali casi il Collegio procede ad istanza di parte. La decisione motivata del Collegio dei Probiviri è definitiva e deve essere resa entro 120 giorni dalla proposizione dell'istanza. Le parti possonofarsi assistere da uno o più difensori
- c) sui provvedimenti di radiazione sociale di cui all'art. 41. Il provvedimento motivato emesso dal Collegio dei Probiviri è definitivo.

ART. 24 Collegio dei Probiviri

- 1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e da un supplente, nominati dall'Assemblea fra i soci dotati di alta competenza giuridica ed istituzionale. I membri del Collegio nominano al loro interno un Presidente.
- 2. Ai componenti non possono essere conferitialtri incarichi da parte dell'A.C.I. o degli Automobile Club federati.
- 3. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni ed è chiamato ad esaminare e decidere imparzialmente, secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui all'art. 8, comma 1, lett. i):
- a) in funzione di collegio arbitrale, eventuali controversie tra l'A.C.I. e gli A.C. In tali casi il Collegio è integrato con la partecipazione di un arbitro nominato da ciascuna delle parti coinvolte nella controversia. Il Presidente del Collegio dei Probiviri è il Presidente del Collegio arbitrale;
- b) sul rispetto e sull'applicazione del codice etico daparte dei soci e dei componenti degli Organi dell'Ente e degli A.C. e sulla sussistenza della causa di ineleggibilità di cui all'art. 6, comma 5, lett.c). In tali casi il Collegio procede d'ufficio o su istanza di parte. La decisione motivata del Collegio dei Probiviri è definitiva e deve essere resa entro 120 giorni, riducibili motivatamente a 20 giorni nei casi di urgenza, dalla ricezione dell'istanza o dall'avvio d'ufficio del procedimento. Le parti possono farsi assistere da uno o più difensori
- c) con provvedimento motivato, sulle propostedi radiazione sociale di cui all'art. 38.
- 4. Avverso i provvedimenti adottati dal Collegio dei Probiviri non sono ammessi gravami interni
- 5. Con provvedimento dell'Assemblea possono essere attribuiti al Collegio ulteriori compiti comunque attinenti al rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci, degli Organi dell'A.C.I. e degli A.C..

Commissioni	ART. 25
ART. 25	Commissioni
Per il più efficace conseguimento degli scopi	1.
dell'A.C.I., il Consiglio Generale può istituire le seguenti Commissioni permanenti:	IDEM
a) la Commissione Turistica;	IDEM
b) la Commissione Mobilità;	IDEM
c) la Commissione Giuridica;	IDEM IDEM
d) la Commissione Automobilismo Storico.	IDEN
I Componenti delle Commissioni di cui al	2. IDEM
precedente comma sono nominati dal Presidente, sentito il Comitato Esecutivo.	
Le Commissioni hanno funzioni consultive,	3.
con facoltà di iniziativa e di proposte, da	IDEM
presentare al Presidente dell'A.C.I., per l'esame e per lo studio delle questioni	
che rientrano nella loro rispettiva competenza.	4.
Il Consiglio Generale può istituire altre Commissioni permanenti in relazione ai	
compiti dell'A.C.I., dandone comunicazione	
all' Amministrazione vigilante. Le indennità attribuite ai componenti delle	5.
Commissioni sono fissate dagli Organi	IDEM
dell'A.C.I. con deliberazione da trasmettere	-22-23-13
all'Amministrazione vigilante. Trascorsi 60 giorni dalla trasmissione senza	
che l'Amministrazione si sia pronunciata, le	6. IDEM
indennità stabilite si intendono approvate.	102.11

ART. 26

Le modalità di costituzione e di funzionamento delle Commissioni e la delimitazione della sfera di competenza di ciascuna di esse sono stabilite in un apposito regolamento generale ed in quelli particolari di ciascuna Commissione, da approvarsi dal Consiglio Generale dell'A.C.I.

Amministrazione

ART. 27

L'Amministrazione dell'A.C.I. si conforma, anche mediante apposito regolamento di organizzazione approvato dal Consiglio Generale, al principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo e attività di attuazione e gestione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. e successive modificazioni.

L'A.C.I. adegua la propria gestione ad un sistema di controlli interni coerente con i principi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Segretario Generale è figura di raccordo tra gli Organi e la Dirigenza e svolge funzioni di coordinamento generale delle attività in funzione dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente, secondo quantoprevisto dal regolamento di organizzazione. In tale contesto dispone di autonomi poteri dispesa inerenti alla gestione e determina i limiti di spesa dei Dirigenti dell'A.C.I..

La necessaria informazione all'utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall'A.C.I. attraverso l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, articolato in sportelli decentrati sul territorio.

ART. 28

I beni mobili ed immobili di cui l'A.C.I. sia proprietario, per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità, a qualunque titolo, costituiscono il suo patrimonio.

ART. 26

Disciplina delle Commissioni

1.

IDEM

ART. 27 Amministrazione dell'A.C.I.

- 1. L'amministrazione dell'A.C.I. si conforma, anche mediante apposito regolamento di organizzazione approvato dal Consiglio Generale, al principio della distinzione tra attività di indirizzoe controllo e attività di attuazione e gestione di cuial decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
- 2. L'A.C.I. adegua la propria gestione ad un sistema di controlli interni coerente con i principi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni.

3.

IDEM

4. La necessaria informazione all'utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall'A.C.I. attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, articolato in sportelli decentrati sul territorio.

ART. 28 Patrimonio ed entrate disponibili

1. Il patrimonio dell'ACI è costituito dalle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dalle rimanenze di beni e dalle disponibilità liquide di cui sia proprietario o di cui abbia piena disponibilità a qualunque titolo.

I fondi disponibili del patrimonio sono di regola investiti in titoli dello Stato, in titoli da questo garantiti o in altri strumentifinanziari a basso rischio.

Il Consiglio Generale, tuttavia, può disporre altre forme di investimenti dei fondi predetti, e forme di utilizzo delle disponibilità finanziarie coerenti con il perseguimento degli scopi dell'Ente ed in conformità alla vigente normativa.

- 2. Le rendite patrimoniali, le quote associative annuali di pertinenza, nonché i proventi comunque derivanti all'A.C.I. dall'esercizio delle sue attività costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini istituzionali, in base al budget annuale.
- 3. Le disponibilità liquide occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositate su conti correnti postali o bancari accesi presso uno o più Istituti. Tali conti sono intestati al nome dell'Ente. Le ulteriori disponibilità possono essere investite, su delibera degli Organi secondo le rispettive competenze, in titoli dello Stato o in titoli da questo garantiti, in strumenti finanziari a basso rischio o in altre forme di investimento coerenti con il perseguimento degli scopi dell'Ente in conformità alla vigente normativa, su delibera degli Organi, secondo le rispettive competenze.

ART. 29

Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci, nonché i proventi comunque derivanti all'Ente dall'esercizio delle sue varie attività, costituiscono leentrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'A.C.I., in base ai predisposti budget annuali.

ART. 30

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di credito. Tali conti sono intestati al nome dell'Ente. Le procedure di gestione del budget annuale, della tenuta della contabilità e di redazione del bilancio d'esercizio sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 15, lett. m).

ART. 29

Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci, nonché i proventi comunque derivanti all'Ente dall'esercizio delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'A.C.I., in base ai predisposti budget annuali.

(articolo soppresso, previsione inserita con

ART. 30

modifiche all'art.28)

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di credito. Tali conti sono intestati al nome dell'Ente. Le procedure di gestione del budget annuale, della tenuta della contabilità e di redazione del bilancio d'esercizio sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 15, lett. m).

(articolo soppresso, previsione inserita con modifiche agli artt.28 e 29)

ART. 29 Esercizio Finanziario

- 1. L'esercizio finanziario dell'A.C.I. ha inizio il 1° gennaio e termina al 31 dicembre.
- 2. Il budget annuale ed il bilancio di esercizio si conformano alla durata dell'esercizio finanziario.
- 3. Le procedure di gestione del budget annuale, di tenuta della contabilità e di redazione del bilancio d'esercizio sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 15, comma 3, lett. n).

ART. 31

L'esercizio di bilancio dell'A.C.I. comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Per la gestione sociale è compilato unapposito budget annuale, la cui durata coincide con quella dell'esercizio di bilancio.

La gestione dei servizi delegati o affidati dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici forma oggetto di separata evidenza nel budget annuale e nel bilancio d'esercizio.

I costi d'esercizio devono essere contenuti nei limiti delle previsioni del budget annuale.

ART 32

Le rimodulazioni del budget sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il budget annuale.

ART. 33

Il bilancio d'esercizio, chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Presidente e a quella dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la Sede dell'A.C.I. almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

I budget annuali e i bilanci d'esercizio debbono essere approvati dall'Assemblea rispettivamente non oltre il 31 ottobre ed il 30 aprile.

ART. 30 Budget Annuale

- 1. Per ciascun esercizio è predisposto un budget annuale nell'ambito del quale la gestione dei servizi delegati o affidati all'Ente ai sensi dell'art. 5 forma oggetto di separata evidenza.
- 2. I costi d'esercizio devono essere contenuti nei limiti delle previsioni del budget annuale.
- 3. Il budget annuale è predisposto dal Consiglio Generale ed è approvato dall'Assemblea non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.
- 4. Il budget è trasmesso all'Amministrazione vigilante ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro dieci giorni dalla delibera assembleare di approvazione, a norma dell'art. 30, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 31 Rimodulazioni del budget

IDEM

1.

ART. 32 Bilancio di esercizio

- 1. Il bilancio di esercizio, chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, è predisposto dal Consiglio Generale ed è approvato dall'Assemblea non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
- 2. Il bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione del Presidente sulla gestione e dagli allegati previsti dalla vigente normativa, e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere resi disponibili presso la sede dell'A.C.I., rispettivamente, almeno venti e dieci giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea chiamata a deliberare sul bilancio stesso.

I budget annuali e i bilanci d'esercizio sono trasmessi per l'approvazione all'Amministrazione vigilante entro dieci giorni dalla relativa delibera di approvazione. Entro lo stesso termine i suddetti documenti sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 30, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.	3. Il bilancio di esercizio è trasmesso all'Amministrazione vigilante ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro dieci giornidalla delibera assembleare di approvazione, a norma dell'art. 30, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Scioglimento e liquidazione	ART. 33
ART. 34	Scioglimento e liquidazione
L'Assemblea, con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti, può proporre al Governo lo scioglimento	1. IDEM
dell'A.C.I. In caso di scioglimento il Governo provvederà alla nomina del liquidatore e indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell'Ente.	2. IDEM
	3. I Revisori dei conti in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle relative operazioni.
ART. 35	ART. 35
I revisori dei conti in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.	I revisori dei conti in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative. (articolo soppresso, previsione inserita all'art. 33)
	PARTE II
	Automobile Club
Automobile Club Costituzione e scopi	ART. 34 Costituzione e scopi

ART. 36

Gli A.C. menzionati nell'art. 1 sono Enti Pubblici non economici a base associativa senza scopo di lucro, e riuniscono nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza le persone e gli Enti che, per ragioni di uso, di sport, di studio, di tecnica e di commercio, si occupano di automobilismo.

Essi assumono la denominazione di A.C.....seguito dal nome della località ove hanno la propria sede o della propria circoscrizione territoriale ed utilizzano il marchio ACI su autorizzazione dell'Automobile Club d'Italia.

Gli A.C. sono tenuti a rispettare e a far rispettare ai propri soci lo Statuto ed i regolamenti emanati dall'ACI; perseguono le finalità di interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'A.C.I., le attività indicate dall'art. 4; attuano le particolari misure ritenute vantaggiose per i soci, gestiscono i servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici. svolgono direttamente indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo, ivi compresa l'attività di mediazione anche mediante gestione del procedimento di mediazione od facoltativa obbligatoria finalizzata conciliazione delle alla controversie.

Gli A.C. svolgono inoltre servizi pubblici a carattere turistico-ricreativo nell'ambito delle norme regionali che li disciplinano.

La necessaria informazione all'utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall'A.C. attraverso appositi sportelli per le relazioni con il pubblico, anche avvalendosi dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico dell'A.C.I.

ART. 37

Tutti gli A.C. hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell'A.C.I., e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia

- 1. Gli **Automobile Club** menzionati nell'art. 1 sono Enti pubblici non economici a base associativa senza scopo di lucro, dotati di autonomia regolamentare in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013.
- 2. Essi riuniscono nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza le persone e gli Enti che, per ragioni di uso, di sport, di studio, di tecnica e di commercio, si occupano di automobilismo; assumono la denominazione di A.C..... seguito dal nome della località ove hanno la propria sede o della propria circoscrizione territoriale ed utilizzano il marchio ACI su autorizzazione dell'Automobile Club d'Italia.

3.

IDEM

4.

IDEM

5.

IDEM

ART. 35 Ambiti di autonomia degli A.C.

1.

nei limiti del presente Statuto.

ART. 38

I beni ed immobili di cui l'A.C. sia proprietario per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli altri valori, di cui abbia piena disponibilità, a qualunque titolo, costituiscono il suo patrimonio.

ART. 39

Chi aspira ad ottenere la qualità di socio deve presentare apposita domanda ed è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale.

La qualità di socio si acquista, a tutti gli effetti, dalle ore 24 del giorno di presentazione della domanda e del pagamento della quota.

Entro tre mesi da tale data il Consiglio Direttivo può rigettare la domanda con provvedimento motivato. Il provvedimento non incide sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del socio la cui domanda sia stata rigettata e regola i rapporti nel frattempo intercorsi.

I soci hanno diritto alle prestazioni, aibenefici e ai servizi specificatamente previsti dal proprio A.C. e dall'A.C.I..

Con provvedimento del Consiglio Generale dell'A.C.I. possono essere istituite tipologie speciali di soci con servizi e quote associative differenziate rispetto ai soci ordinari.

Gli A.C. possono, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, assicurare

ART. 36 Patrimonio degli A.C.

1. Il patrimonio degli AC è costituito dalle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dalle rimanenze di beni e dalle disponibilità liquide di cui siano proprietari o di cui abbiano piena disponibilità a qualunque titolo.

ART. 37

Acquisto della qualità di socio e tipologie speciali di soci

- 1. Chi aspira ad ottenere la qualità di socio deve presentare la relativa richiesta ed è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale.
- 2. La qualità di socio si acquista dal giorno di presentazione della richiesta e del contestuale pagamento della quota sociale; i servizi e le prestazioni incluse nella tessera associativa possono essere richiesti ed erogati al socio a partire e per eventi verificatisi dal giorno successivo.
- 3. Entro tre mesi dalla data di presentazione della richiesta il Consiglio Direttivo può rigettarla con provvedimento motivato. Il provvedimento non incide sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del socio la cui richiesta sia stata rigettata e regola i rapporti nel frattempo intercorsi.
- 4. I soci degli A.C., in quanto tali, sono soci dell'A.C.I. ed hanno diritto alle prestazioni di quest'ultimo secondo le norme stabilite dagli organi dell'A.C.I. stesso. I soci hanno inoltre diritto alle eventuali ulteriori prestazioni, ai benefici e ai servizi specificatamente previsti dal proprio A.C.

5.

IDEM

6. L'A.C.I. e gli A.C. possono assicurare in singoli casi le proprie prestazioni a non soci. I destinatari delle prestazioni non godono del diritto

in singoli casi le proprie prestazioni a non soci. In tali casi, le tessere attribuite non comportano né il diritto di voto, né i diritti elettorali.

di voto, né di alcun altro diritto elettorale, e non sono ammessi ai benefici ed alle prerogativeriservate ai soci.

ART. 40

I soci degli A.C., in quanto tali, sono soci dell'A.C.I. ed hanno diritto alle prestazioni di quest'ultimo secondo le norme stabilite dal Comitato Esecutivo dell'A.C.I.

ART, 40

I soci degli A.C., in quanto tali, sono soci dell'A.C.I. ed hanno diritto alle prestazioni di quest'ultimo secondo le norme stabilite dal Comitato Esecutivo dell'A.C.I. (articolo soppresso, previsione inserita con modifiche all'art. 37)

ART. 41

La qualità di socio si perde per scadenza del termine del vincolo associativo, per volontarie dimissioni, per morte e per radiazione.

La radiazione è pronunciata, previa contestazione degli addebiti all'interessato, per gravi motivi di pubblica rilevanza o allorché il Socio abbia contravvenuto ai doveri sociali.

Essa è disposta dal Collegio dei Probiviri, su proposta del Consiglio Direttivo dell'A.C., deliberata a maggioranza assoluta, o del Presidente dell'A.C.L.

ART. 38

Cessazione del vincolo associativo

- 1. La qualità di socio si perde per scadenza del termine del vincolo associativo, per recesso, per morte e per radiazione.
 - 2.

IDEM

3.

IDEM

ART. 42

Ogni socio ha diritto, trovandosi fuori della circoscrizione territoriale del proprio A.C., alle prestazioni ed ai servizi che gli altri A.C. attuano nel loro territorio a favore dei propri soci ed alle stesse condizioni.

ART. 42

ARTICOLO SOPPRESSO

ART. 43

Sono soci diretti dell'A.C.I. gli automobilisti, italiani o stranieri, non aventi la residenza nel territorio dello Stato Italiano, i quali abbiano presentato la domanda di iscrizione e versato la relativa quota sociale.

ART, 43

Soci diretti dell'A.C.I.

ARTICOLO SOPPRESSO

ART. 44

Il Consiglio Generale dell'A.C.I. può, di propria iniziativa o su domanda di un A.C., conferire la qualità di socio onorario a chi abbia acquisito eminenti benemerenze nel campo dell'automobilismo nazionale ed internazionale.

ART. 39 Soci onorari

1. Il Presidente dell'A.C.I., di propria iniziativa, su proposta del Consiglio Generale o su domanda diun A.C., può conferire la qualità di socio onorario dell'A.C.I. a chi abbia acquisito eminenti benemerenze nel campo dell'automobilismo

nazionale ed internazionale. 2.I soci onorari dell'A.C.I. non godono di diritto di voto né di alcun altro diritto elettorale. Organi degli Automobile Club **ART. 40** Organi degli Automobile Club **ART. 45**

Gli organi degli A.C. sono:

- a) l'Assemblea dei soci:
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente,
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

presenza spettanti ai componenti gli organi degli A.C. stabilito dell'Assemblea dell'A.C.I., con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'ammontare dei compensi e dei gettoni di proposta

Assemblea dei Soci

ART. 46

L'Assemblea è costituita da tutti i soci maggiorenni dell'Automobile Club, ciascuno dei quali dispone di un solo voto.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali e in particolare:

a) approva il bilancio d'esercizio; b)elegge i componenti del Consiglio Direttivo e due revisori dei conti effettivi; c) delibera sugli argomenti dei quali, prima

della convocazione dell'Assemblea,

- 1. Sono organi di indirizzo politico- amministrativo degli A.C., nell'ambito delle rispettive competenzedegli A.C.:
- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di vigilanza che esercita il controllo di regolarità amministrativo-contabile anche per quel che concerne i processi decisionali dell'Ente.
- 3. L'ammontare dei compensi e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti degli organi degli A.C. è stabilito con il Regolamento di cui all'art. 6, comma 9.

ART. 41

Costituzione e competenze dell'Assemblea dei

1. Sono ammessi a partecipare all'Assemblea tutti i soci maggiorenni dell'Automobile Club, sia ordinari che appartenenti alle tipologie speciali, ciascuno dei quali dispone di un solo voto, che risultino regolarmente associati alla data dell'avviso di convocazione di cui all'art.43 e che mantengano anche non ininterrottamente la qualità di socio alla data di svolgimento dell'Assemblea. Per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti si applica, nelle more dell'entrata in vigore delle modifiche all'art. 46, la disciplina di ammissione all'Assemblea prevista dai regolamenti elettorali di ciascun AC.

2.

IDEM

IDEM

b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e due Revisori dei conti effettivi;

richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei componenti l'Assemblea;

d) delibera sugli altri argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalle disposizioni del presente Statuto, dal Regolamento Interno della Federazione e dal Regolamento di Organizzazione dell'AC.

Le relative deliberazioni sono adottate con la maggioranza di cui al successivo art. 49.

ART. 47

L'Assemblea dei soci si riunisce in sessione ordinaria, entro il mese di aprile di ciascun anno, allo scopo di approvare il bilancio d'esercizio e per la trattazione degli altri argomenti indicati nell'articolo precedente.

Si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei propri componenti.

L'Assemblea dei soci dovrà riunirsi necessariamente almeno una volta all'anno.

ART. 48

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'A.C. mediante avviso esposto nell'albo sociale e mediante pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'AC, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Entro lo stesso termine l'AC dà notizia della convocazione anche su un quotidiano a diffusione locale.

L'avviso indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora, il giorno e il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione, la quale potrà effettuarsi non meno di 24 ore dopo quella fissata per la prima.

d)

IDEM

3. Le relative deliberazioni sono adottate con la maggioranza di cui al successivo art. 44, comma, 2.

ART. 42

Sessioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea dei soci

- 1. L'Assemblea dei soci si riunisce in sessione ordinaria entro il mese di aprile di ciascun anno, allo scopo di approvare il bilancio d'esercizio e per la trattazione degli altri argomenti indicati nell'articolo precedente.
- 2. Si riunisce, inoltre, anche in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente o ilConsiglio Direttivo lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei propri componenti.
- 3. L'Assemblea dei soci si riunisce necessariamente almeno una volta all'anno.

ART. 43 Convocazione dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'A.C. mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'A.C. ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Entro lo stesso termine l'A.C. dà notizia della convocazione su un mezzo di comunicazione a diffusione locale cartaceo o online.

2.

ART. 49

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, tenuto conto del numero dei soci o di ogni altra circostanza, può disporre che i soci esprimano il proprio voto anche per corrispondenza, su qualsiasi argomento di competenza dell'Assemblea. In tale caso è convocata contestualmente l'Assemblea nella quale i soci che non abbiano voluto o potuto esprimere il voto per corrispondenza possono esercitarlo direttamente. Con regolamento approvato ai sensi dell'art. 62 sono disciplinate le modalità operative.

ART. 50

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'A.C. o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in mancanza anche di questo, da uno dei propri componenti delegato dal Presidente. Il Presidente designaaltresì ad esercitare le funzioni di segretario un socio od un funzionario dell'A.C..

Consiglio Direttivo

ART. 51

Il Consiglio Direttivo dell'A.C. è composto da un numero di membri non superiore a 5 che viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente.

L'Assemblea procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, che duranoin carica quattro anni e possono essere riconfermati. È applicabile il terzo e quarto comma dell'art. 49.

ART. 44

Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea. Voto per corrispondenza

1.

IDEM

2.

IDEM

3. Il Consiglio Direttivo, tenuto conto del numero dei soci o di ogni altra circostanza, può disporre chei esprimano proprio voto anche il corrispondenza, qualsiasi argomento su di competenza dell'Assemblea. In tale caso è convocata contestualmente l'Assemblea nella qualei soci che non abbiano voluto o potuto esprimere il voto per corrispondenza possono esercitarlo direttamente. Con regolamento approvato ai sensi dell'art. 57 sono disciplinate le modalità operative.

ART. 45 Presidente e Segretario dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'A.C. o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario da lui designato o, in mancanza anche di questo, da uno dei propri componenti delegato dal Presidente. Il Presidente designa ad esercitare le funzioni di segretario un socio, il Direttore o un funzionario dell'A.C..

ART. 46

Consiglio Direttivo. Composizione e costituzione

- 1. Il Consiglio Direttivo dell'A.C. è composto da un numero di membri, non superiore a 5, che viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente tenendo conto della consistenza della compagine associativa e del complessivo assetto organizzativoe gestionale dell'A.C..
- 2. La durata del mandato del Consiglio Direttivo è stabilita in 4 anni decorrenti dalla data di insediamento; entro il termine di scadenza del mandato il Consiglio Direttivo deve essere

ricostituito ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293.

3. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci dell'AC e possono essere (confermati) riconfermati nell'incarico.

Possono essere eletti a componenti del Consiglio Direttivo i Soci dello stesso AC che siano cittadini italiani, che abbianoraggiunto la maggiore età e che abbiano un'anzianità ininterrotta di associazione allo stesso AC di almeno 1 anno alla data della delibera di indizione delle votazioni. Valgono le condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 6.

Ogni socio ha diritto ad indicare nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere, traendoli anche da liste diverse.

I soci complessivamente appartenenti alle tipologie speciali di cui all'art. 39, comma 5, ove, alla data dell'indizione delle elezioni, raggiungano la percentuale minima di rappresentatività stabilita dall'Assemblea dell'A.C.I., hanno diritto ad eleggere un solo rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'A.C., scegliendolo tra gli appartenenti alle medesime tipologie speciali.

Qualora detta percentuale sia inferiore al minimo stabilito, i soci appartenenti alle tipologie speciali esprimono comunque il proprio voto alla stregua dei soci ordinari.

Le modalità di elezione del rappresentante delle tipologie speciali sono definite con regolamento approvato ai sensi dell'art. 62.

Nelle more dell'approvazione da parte di ciascun A.C. di tale regolamento, le modalità stesse sono stabilite dal Comitato Esecutivo dell'A.C.I. e recepite, con propria deliberazione, dal Consiglio Direttivo dell'A.C..

Qualora si verifichino vacanze, comunque determinatesi, tra i membri del Consiglio Direttivo, questo, ove ritenga compromessa la propria funzionalità e sia validamente costituito, può provvedere al reintegro dei membri mancanti attraverso cooptazione di (previsione inserita con modifiche al comma 10)

(previsione inserita con modifiche al comma 7)

(previsione inserita con modifiche al comma 4)

(comma soppresso)

(previsione inserita con modifiche al comma 11)

(comma soppresso)

(previsione inserita con modifiche al comma 12)

membri scelti tra i Soci, da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea in occasione della prima riunione utile.

La mancata ratifica non incide sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

In caso di mancata ratifica, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del membro o dei membri mancanti.

I nuovi membri durano in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso e possono essere riconfermati.

Con regolamento approvato ai sensi dell'art. 62 sono disciplinate le modalità di presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio Direttivo e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali.

La carica di consigliere è incompatibile con quella di componente di ogni altro Consiglio Direttivo o di Collegio dei Revisori dei Conti degli A.C. (previsione inserita con modifiche al comma 13)

(previsione inserita con modifiche al comma 13)

(previsione inserita con modifiche al comma 12)

(previsione inserita con modifiche al comma 11)

(previsione inserita al comma 10)

4. I soci complessivamente appartenenti alle tipologie speciali di cui all'art. 37, comma 5, ove alla data dell'indizione delle elezioni raggiungano la percentuale minima di rappresentatività stabilita dall'Assemblea dell'ACI in misura comunque non inferiore al 5 % del totale della compagine associativa dell'AC, eleggono un componente del Consiglio Direttivo scegliendolo esclusivamente tra gli appartenenti alle medesime tipologie speciali. Ove detta percentuale risulti inferiore al minimo stabilito, gli stessi soci esprimono il proprio voto alla stregua dei soci ordinari. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo da eleggere sia costituito da cinque membri, i soci appartenenti alle tipologie speciali eleggono due componenti, sempre scegliendoli esclusivamente tra gli appartenenti alle medesime tipologie, qualora alla data di indizione delle elezioni raggiungano più la alta percentuale rappresentatività stabilita dall'Assemblea dell'ACI in misura comunque non inferiore al 60 % del totale della compagine associativa dell'AC.

5. Il Consiglio Direttivo uscente è tenuto a procedere con propria deliberazione all'indizione delle elezioni per il rinnovo della sua composizione non prima di

150 giorni e non oltre 90 giorni antecedenti alla scadenza del suo mandato. Sono all'Assemblea elettiva i soci maggiorenni dell'A.C. sia ordinari che appartenenti alle tipologie speciali che risultino regolarmente associati allo stesso A.C. un anno prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo e che. anche non ininterrottamente e con eventuale diversa tipologia associativa, risultino soci alla data di svolgimento dell'Assemblea elettiva. Ai fini del voto si considera la tipologia di appartenenza alla data della delibera di indizione delle elezioni, anche con riferimento alla procedura di voto per corrispondenza di cui al comma 6.

6. Qualora il Consiglio Direttivo deliberi che i soci esprimano il proprio voto per corrispondenza, la delibera di indizione delle elezioni deve essere adottata non prima di 150 giorni e non oltre 100 giorni antecedenti la data di scadenza del suo mandato. Sono ammessi al voto per corrispondenza i soci che risultino regolarmente associati allo stesso A.C. un anno prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che. anche non ininterrottamente e con eventuale diversa tipologia associativa, mantengano la qualità di socio alla data di consegna delle schede di votazione all'ufficio postale a cura dell'A.C. o del notaio incaricato. Sono ammessi a partecipare all'Assemblea di cui all'art.44, comma 3, i soci che non abbiano voluto o potuto esprimere il voto per corrispondenza e che, fermo restando il requisito di un anno di anzianità di associazione alla data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, risultino soci anche non ininterrottamente e con eventuale diversa tipologia associativa alla data dell'Assemblea medesima. La previsione del secondo periodo del presente comma concernente il mantenimento della qualità di socio alla data di consegna delle schede di votazione all'ufficio postale e quelle del terzo periodo si applicano anche quando si procede con il voto per corrispondenza relativamente ad argomenti diversi dalle elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.C..

7. Ogni socio ha diritto ad indicare nella scheda di votazione tanti nomi quanti sono i consiglieri che è chiamato ad eleggere, traendoli anche da liste diverse. Qualora le candidature presentate e validamente ammesse all'esito delle procedure di verifica risultino in numero inferiore a quello dei consiglieri che ciascuna tipologia di soci è chiamata ad eleggere, è garantita sia ai soci ordinari che ai soci speciali la possibilità di indicare nella rispettiva

- scheda di votazione il nominativo o i nominativi di soci dell'A.C. della propria tipologia non preventivamente candidati, in numero pari alla candidatura o alle candidature mancanti, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 11.
- 8. Ai fini dei termini di cui ai commi 5 e 6, non si considera nel computo dei giorni il *dies a quo* e, nel computo dell'anno, si considera, nell'anno di riferimento, lo stesso giorno e mese della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo; ove tale giorno non sia presente nel calendario, si considera il giorno immediatamente precedente. Per ogni altro aspetto si applica la disciplina dei termini di cui all'art. 155 del codice di procedura civile, ove compatibile.
- 9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando l'Assemblea sia convocata per l'elezione dei due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti la cui nomina è demandata all'Assemblea stessa.
- 10. Possono essere eletti a componenti del Consiglio Direttivo i soci dello stesso A.C. ehe siano eittadini italiani, che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano un'anzianità ininterrotta di associazione allo stesso A.C. di almeno 1 anno alla data della delibera di indizione delle elezioni. Valgono le condizioni di inconferibilità ed ineleggibilità di cui all'art. 6. La carica di consigliere è incompatibile con quella di componente di ogni altro Consiglio Direttivo o di Collegio dei Revisori dei Conti degli A.C.
- 11. Con regolamento approvato ai sensi dell'art. 57 sono disciplinate, nel rispetto dei principi posti dal presente Statuto, le modalità di funzionamento degli organi dell'A.C., le modalità di presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati ai fini dell'elezione del Consiglio Direttivo, e per i soci speciali, delle singole candidature, nonché le modalità di svolgimento delle procedure elettorali. Lo stesso regolamento disciplina le procedure per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti la cui nomina è riservata all'Assemblea dei soci dell'A.C
- 12. Qualora nel corso del mandato si verifichino vacanze, comunque determinatesi, tra i membri del Consiglio Direttivo, questo, ove ritenga compromessa la propria funzionalità e sia validamente costituito, può provvedere al reintegro dei membri mancanti attraverso cooptazione di membri scelti tra i soci, da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea in occasione della prima

riunione utile. I soci cooptati devono avere un'anzianità ininterrotta di associazione allo stesso A.C. di almeno un anno alla data della delibera di cooptazione ed essere in possesso degli altri requisiti previsti al comma 10. I nuovi membri durano in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso e possono essere confermati riconfermati.

- 13. La mancata ratifica non incide sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione. In caso di mancata ratifica, il Consiglio Direttivo adotta la delibera di indizione dell'Assemblea per l'elezione del membro o dei membri mancanti.
- 14. Il Presidente dell'A.C.I. vigila sulle procedure elettorali degli A.C. e, in caso di mancato rispetto dei termini di adozione della delibera di indizione delle elezioni di cui al presente articolo, può disporre la nomina di un Commissario ad acta a supporto dell'A.C. con poteri sostitutivi per l'adozione dei prescritti adempimenti. Il Commissario ad acta è scelto tra i dirigenti e funzionari dell'A.C.I. o tra i Presidenti di A.C. Della nomina il Presidente informa il Comitato Esecutivo.

ART. 52 ART. 47 Disposizioni sul funzionamento del Consiglio **Direttivo** Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri 1. componenti il Presidente ed un Vice Presidente o, tenuto conto del numero deisoci. due Vice Presidenti. L'incarico di Vice Presidente non comporta compensi aggiuntivi oltre a quelli previsti per la carica di **IDEM** componente del Consiglio Direttivo. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono esercitate dal Direttore dell'A.C.. In caso di motivato impedimento del Direttore le funzioni di Segretario sono assolte dal Direttore Compartimentale competente o da un funzionario da questi delegato. **ART. 53 ART. 48** Competenze del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione 1. delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e può deliberare su tutte le. materie non riservate specificatamente alla competenza **IDEM** dell'Assemblea medesima, nonché su quelle ad esso demandate dal regolamento di organizzazione dell'A.C., dal regolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne. 2. **IDEM** In particolare il Consiglio Direttivo: a) predispone regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei **IDEM** servizi dell'A.C.; b) nomina i componenti le Commissioni b) nomina i componenti le Commissioni permanenti permanenti deliberazioni istituite con istituite con deliberazione dell'Assemblea dell'A.C. dell'Assemblea e istituisce tutte le altre e istituisce tutte le altre Commissioni permanenti Commissioni permanenti ritenute utili per ritenute utili per l'attuazione dellefinalità dell'Ente. l'attuazione delle finalità dell'Ente. Della Della istituzione viene data comunicazione all'A.C.I. istituzione viene data comunicazione e all'Amministrazionevigilante con indicazione delle all'Amministrazione vigilante conindicazione eventuali indennità attribuite ai componenti; delle eventuali indennità attribuite componenti; **IDEM** c) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'A.C., nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni

IDEM

dell'Assemblea;

definisce

i criteri

generali

di

d)

organizzazione dell'Ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, approva l'ordinamento dei servizi, la consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell'A.C. e determina il numero degli Uffici dirigenziali. Le conseguenti deliberazioni sono immediatamente esecutive;

- e) delibera sui provvedimenti di assunzione e di licenziamento del personale stesso;
- f) formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell'Assemblea dei soci:
- g) approva il budget annuale;
- h) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- i) adotta, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli Enti Pubblici non economici, regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- l) adotta i regolamenti di cui agli articoli 59 e 62.

In caso di mancata approvazione del budget annuale da parte del Consiglio Direttivo o di mancata sottoposizione all'Assemblea dei soci del bilancio di esercizio entro i termini previsti, non dovute a cause di forza maggiore, il Comitato Esecutivo dell'A.C.I. dispone la nomina di un Commissario ad acta per gli occorrenti adempimenti.

La mancata approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea dei soci dell'AC viene valutata dal Consiglio Generale dell'ACI, anche ai fini di cui all'art. 65, tenendo comunque conto della complessiva situazione dell'Automobile Club e delle motivazioni addotte con la delibera di mancata approvazione.

IDEM

IDEM

g) approva il budget annuale e le rimodulazioni del budget annuale;

h) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei soci con le relative relazioni;

IDEM

l) adotta i regolamenti di cui agli articoli 54, comma 4, e 57;

m) approva il regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge n. 101/2013.

3.

IDEM

4. La mancata approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea dei soci dell'AC viene valutata dal Consiglio Generale dell'ACI, anche ai fini di cui all'art. 59, tenendo comunque conto della complessiva situazione dell'Automobile Club e delle motivazioni addotte con la delibera di mancata approvazione.

ART. 54

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio decide con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in videoconferenza o audioconferenza con le modalità di cui all'art. 16, previa indicazione nell'avviso di convocazione.

Presidente

ART. 55

Il Presidente è il legale rappresentante dell'A.C..

Ferme restando le attribuzioni del Direttore dell'A.C. in ordine alla gestione ed ai relativi provvedimenti di autorizzazione alla spesa, il Presidente si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento di tutti i fini statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate.

In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente ovvero dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie o funzioni a componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h), i) e l).

Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva, che deve

ART. 49

Convocazione, quorum e modalità di svolgimento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. Le modalità e i termini di convocazione sono stabiliti con il regolamento di cui all'art. 46, comma 11.

2.

IDEM

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in videoconferenza, audioconferenza o in modalità mista in conformità a quanto previsto all'art. 16, comma 4, previa indicazione nell'avviso di convocazione.

ART. 50 Presidente

1. IDEM

2.

IDEM

- 3. In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente vicario, se da lui designato, o dal Vice Presidente più anziano di età.
- 4. Il Presidente, per garantire la migliore funzionalità dell'Ente, può conferire deleghe per speciali materie o funzioni a componenti del Consiglio Direttivo.
- 5. In caso di necessità e di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo di cui all'art. 48, comma 2, lettere a), b), c) e f).

6.

comunque essere convocata entro trenta giorni dalla adozione dei provvedimenti stessi.

Il Presidente predispone le relazioni al budget annuale e al bilancio di esercizio.

7.

IDEM

Revisori dei Conti

ART. 56

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo dell'amministrazione dell'A.C.. Il Collegio è composto di tre revisori effettivi e da un supplente, che durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

I revisori sono nominati: uno effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; due effettivi dall'Assemblea, che li sceglie tra iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Presidente del Collegio è scelto tra i componenti effettivi ed è da questi eletto.

I revisori esercitano il loro incarico secondo le norme del Codice Civile sui sindaci delle società commerciali, in quanto applicabile agli A.C.

Ai revisori non possono essere conferiti incarichi da parte dell'A.C.

ART. 51 Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.C.

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo dell'amministrazione dell'A.C.. Il collegio è composto da tre revisori effettivi e da un supplente, che durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.
- 2. I revisori sono nominati: uno effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; due effettivi dall'Assemblea, che li sceglie tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e, tra persone in possesso di specifica professionalità o tra magistrati amministrativi e contabili anche in quiescenza; per questi ultimi non è richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori legali. Non è richiesta l'iscrizione al registro dei revisori legali per i magistrati, anche in quiescenza, della Corte dei Conti. Il Presidente del Collegio è scelto tra i componenti effettivi ed è da questi eletto
- 3. Con proprio provvedimento il Consiglio Direttivo prende atto della composizione del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 4. I revisori esercitano il loro incarico secondo le norme del Codice Civile sui sindaci delle società commerciali, in quanto applicabili agli A.C., ed in conformità alla normativa in materia di revisione amministrativo-contabile negli Enti pubblici e alle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato. Agli stessi non possono essere conferiti incarichi da partedell'A.C. al proprio interno.
- 5. Le riunioni del Collegio dei Revisori possono svolgersi anche in videoconferenza, in audio conferenza o in modalità mista, previa indicazione nell'avviso di convocazione.

Qualora si verifichino vacanze, comunque determinatesi, tra i componenti elettivi del Collegio, si procede al reintegro dei membri mancanti attraverso il subentro dei candidati

6.

non eletti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. 7. In mancanza di una graduatoria dei non eletti o nel caso in cui questa sia esaurita, il **IDEM** Presidente dell'A.C. convoca l'Assembleaper l'elezione del membro o dei membri mancanti. 8. I componenti eletti del Collegio dei Revisori possono Conti non essere **IDEM** contemporaneamente componenti di due o più Collegi dei Revisori dei Conti degli A.C

ART. 57	ART. 52
L'incarico di Direttore dell'A.C. è conferito ai Dirigenti dell'A.C.I. o, nei casi previsti dal regolamento di organizzazione di cui all'art. 27, a funzionari dell'A.C.I. stesso, sentito il Presidente dell'A.C. interessato. Il Direttore è responsabile della complessiva gestione dell'A.C. e dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi. In tale contesto dispone di autonomi poteri di spesa inerenti alla gestione e determina i limiti di spesa dei Dirigenti	Direttore dell'A.C. 1. IDEM 2. IDEM
dell'A.C	A DEL 53
Comitati Regionali	ART. 53 Comitati Regionali
ART. 58	
Presso l'A.C. del capoluogo di ciascuna Regione è istituito un Comitato Regionale, composto dai Presidenti degli A.C. della Regione.	1. IDEM
Alle sedute del Comitato partecipano, con funzione consultiva, i Direttori degli A.C. della Regione. Il Comitato Regionale elegge il proprio	2. IDEM
Presidente, ed un Vice Presidente, che dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. In tale elezione ciascun componente dispone del numero dei voti spettantigli nella sua qualità di rappresentante del proprio A.C., a tenore del precedente art. 11. All'atto della convocazione delle elezioni, il Comitato Regionale richiede all'A.C.I. la notifica del numero dei voti spettanti a ciascuno dei suoi componenti. Nel caso in cui due o più Presidenti di A.C. abbiano riportato lo stesso numero di voti, viene eletto quello fra essi	3. IDEM
che rappresenta l'A.C. avente un maggior numero di soci. Le funzioni di segretario del Comitato Regionale sono assolte dal Direttore Compartimentale o da un suo delegato.	4. IDEM
Il Comitato Regionale è incaricato dei	5.

rapporti con la Regione e gli altri organismi	IDEM
regionali e coordina le attività ed i servizi	
affidati agli A.C. dalla Regione.	
In particolare, i Comitati Regionali:	
a) promuovono, coordinano e curano la	IDEM
realizzazione degli interventi e delle	IDEM
iniziative unitarie degli A.C. nei confronti	
delle istituzioni regionali e locali che abbiano	
valenza regionale;	
b) propongono agli Organi degli A.C.	
interventi di riassetto operativo e di	IDEM
riorganizzazione anche zonale degli stessi	
A.C.;	
c) hanno competenza esclusiva e svolgono	
con la partecipazione degli A.C. del territorio	IDEM
della Regione tutte le attività e le iniziative di	152.11
valenza regionale in materia di sicurezza ed	
educazione stradale, mobilità, trasporto	
pubblico locale, turismo e sport	
automobilistico;	
d) promuovono lo sviluppo di sinergie fra gli	
A.C. e coordinano le attività ed i servizi	IDEM
offerti dagli stessi in ambito regionale;	
e) formulano proposte all'A.C.I. in materia di	
offerta associativa e di servizi ai soci;	IDEM
f) promuovono la costituzione di organismi	
per la gestione coordinata dei servizi sia di	
scala regionale che di ambito	IDEM
interprovinciale. Agli stessi possono essere	12211
attribuiti compiti a carattere operativo su	
delega degli A.C.;	
g) costituiscono le strutture di supporto delle	
società controllate da A.C.I. per i rapporti e	IDEM
le relazioni con le Istituzioni pubbliche della	IDEM
Regione.	
Nel Comitato Regionale, agli effetti delle	6.
deliberazioni ciascun componente ha diritto	IDEM
ad un solo voto, fatto salvo quanto stabilito	
per l'elezione del Presidente e del Vice	
Presidente e per l'elezione dei rappresentanti	
regionali in seno al Consiglio Generale	
dell'A.C.I. ai sensi dell'art. 14. In caso di	
parità prevale il voto del Presidente.	
The results of the re	
Il Comitato può istituire un ufficio designato	7.
a svolgere attività con i terzi.	
	IDEM
Le riunioni del Comitato Regionale possono	8.
svolgersi in videoconferenza o	
audioconferenza, previa indicazione	IDEM
nell'avviso di convocazione e con le	
modalità stabilite con apposito regolamento	

adottato dallo stesso Comitato Regionale.

Amministrazione

ART. 59

Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci, nonché i proventi comunque derivanti all'A.C., dall'esercizio delle sue varie attività, costituiscono leentrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'A.C. in base ai predisposti budget annuali.

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di credito, scelti dal Consiglio Direttivo. Tali conti sono intestati al nome dell'A.C..

Le procedure di gestione del budget annuale, della tenuta della contabilità e di redazione del bilancio d'esercizio sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 53, lett. i).

L'amministrazione degli A.C. si conforma, anche mediante apposito regolamento di organizzazione approvato dal Consiglio Direttivo, al principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo e attività di attuazione e gestione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Essa è informata al rispetto di criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario stabiliti con cadenza triennale dal Consiglio Direttivo dell'AC sentito il rispettivo Collegio dei Revisori dei Conti, secondo linee guida indicate a fini di omogeneità dal Consiglio Generale dell'ACI, atti ad assicurare l'assolvimento dellefunzioni istituzionali e la cui valenza, efficacia e continuità vengonoperiodicamente verificate dalla competente struttura dell'ACI, sulla base dei documenti contabili degli AC. Gli esiti della verifica sono resi disponibili al Comitato Esecutivo.

Gli A.C. adeguano la propria gestione ad un sistema di controlli interni coerente con i

ART. 54 Amministrazione degli A.C.

- 1. Le rendite patrimoniali, le quote associative annuali di propria pertinenza, nonché i proventi comunque derivanti all'A.C. dall'esercizio delle sue attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento delle finalità istituzionali in base al budget annuale.
- 2. Le disponibilità liquide occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositate su conti correnti postali o bancari accesi presso uno o più Istituti. Tali conti sono intestati al nome dell'Ente. Le ulteriori disponibilità possono essere investite, su delibera del Consiglio Direttivo, in titoli dello Stato o in titoli da questo garantiti, in strumenti finanziari a basso rischio o in altre forme di investimento coerenti con il perseguimento degli scopi dell'Ente in conformità alla vigente normativa, su delibera del Consiglio Direttivo.
- 3. Le procedure di gestione del budget annuale, di tenuta della contabilità e di redazione del bilancio d'esercizio sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 48, comma 2, lett. i).
- 4. L'amministrazione degli A.C. si conforma, anche mediante apposito regolamento di organizzazione approvato dal Consiglio Direttivo, al principio della distinzione tra attività di indirizzoe controllo e attività di attuazione e gestione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

5.

IDEM

6.

principi del d.l.vo 30 luglio 1999, n. 286.

ART. 60

L'esercizio di bilancio dell'A.C. comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Per la gestione sociale è compilato un apposito budget annuale, la cui durata coincide con quella dell'esercizio di bilancio.

Il budget annuale deve essere approvato non oltre il 31 ottobre e trasmesso entro 10 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione di cui all'art.18, lett.d).

Entro lo stesso termine il budget annuale è trasmesso all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 30, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

I costi di gestione devono essere contenuti nei limiti delle previsioni del budget annuale.

ART. 61

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Presidente ed a quella dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la direzione dell'A.C., a disposizione dei soci, non meno di venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea nella quale questa è chiamata a deliberare sul bilancio stesso.

Entro dieci giorni dalla delibera dell'Assemblea dei soci il bilancio d'esercizio deve essere trasmesso al Comitato Esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione di cui all'art.18, lett.d).

Entro lo stesso termine il bilancio d'esercizio è trasmesso all'Amministrazione vigilante e

ART. 55 Budget annuale

- 1. L'esercizio finanziario dell'A.C. ha inizio il 1° gennaio e termina al 31 dicembre.
- 2. Per ciascun esercizio è predisposto un budget annuale, la cui durata coincide con quella dell'esercizio finanziario.
- 3. Il budget annuale deve essere approvato non oltre il 31 ottobre e trasmesso entro 10 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione di cui all'art.18, comma 1, lett.d).

4.

IDEM

5.

IDEM

ART. 56 Bilancio di esercizio

- 1. Il bilancio di esercizio, chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei Soci non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
- 2. Il bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione del Presidente sulla gestione e dagli allegati previsti dalla vigente normativa, e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere resi disponibili presso la sede dell'A.C., rispettivamente, almeno venti e dieci giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea chiamata a deliberare sul bilancio stesso.
- 3. Entro dieci giorni dalla delibera dell'Assemblea dei Soci il bilancio d'esercizio deve essere trasmesso al Comitato Esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione di cui all'art.18, comma 1, lett.d).

4.

al Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 30, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 62

Per tutte le materie non contemplate dal presente Statuto e riflettenti le modalità di funzionamento dei singoli organi sociali, si provvede con appositi regolamenti.

Tali regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci, sono sottoposti, a norma della lettera c) dell'art. 15 del presente Statuto, all'approvazione del Consiglio Generale dell'A.C.I..

Liquidazione, scioglimento e fusione degli AC

ART. 63

L'Assemblea dei soci dell'A.C., con deliberazione approvata in prima convocazione con più della metà dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti, ed in seconda convocazione con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti, può proporre al Governo lo scioglimento dello stesso A.C. per gravi motivi.

In caso di scioglimento si provvederà alla nomina del liquidatore e si indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell'Ente.

Qualora la situazione economicopatrimoniale e finanziaria dell'A.C., accertata ai sensi dell'art. 59, comma 5, risulti particolarmente grave e irreversibile, il Generale dell'A.C.I., Consiglio segnalazione del Comitato Esecutivo, può proporre all'Amministrazione vigilante la liquidazione coatta amministrativa dell'Automobile Club interessato.

I soci dell'Automobile Club oggetto del provvedimento sono provvisoriamente gestiti dall'A.C.I. per un periodo massimo di sei mesi, ai sensi dell'art. 40, e quindi, con delibera del Comitato Esecutivo, sono attribuiti in via definitiva ad uno o più

ART. 57

Regolamenti relativi alle modalità di funzionamento degli organi sociali

1.

IDEM

2. Tali regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci, sono sottoposti, a norma dell'art. 15, comma 3, lett. c), del presente Statuto, all'approvazione del Consiglio Generale dell'A.C.I.

ART, 58

Liquidazione, scioglimento e fusione degli AC

1.

IDEM

2.

- 3. Qualora la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'A.C., accertata ai sensi dell'art. 54, comma 5, risulti particolarmente grave e irreversibile, il Consiglio Generale dell'A.C.I., su segnalazione del Comitato Esecutivo, può proporre all'Amministrazione vigilante la liquidazione coatta amministrativa dell'Automobile Club interessato. I revisori dei conti in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle relative operazioni.
- 4. I soci dell'Automobile Club oggetto del provvedimento sono provvisoriamente gestiti dall'A.C.I. per un periodo massimo di sei mesi e quindi, con delibera del Comitato Esecutivo, sono attribuiti in via definitiva ad uno o più Automobile Club limitrofi, previa deliberazione dei Consigli

Automobile Club limitrofi, previa deliberazione dei Consigli Direttivi interessati.

Allo scopo di continuare a garantire la piena rappresentanza istituzionale Federazione sull'intero territorio nazionale e di conseguire significative razionalizzazioni dell'organizzazione ed economie di gestione, il Comitato Esecutivo dell'A.C.I., anche nell'ipotesi di cui al comma 3, può stabilire, previa delibera del Consiglio Direttivo e su conforme parere del Collegio dei Revisoridei Conti degli A.C. interessati, la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali degli limitrofi a quelli liquidati o, inalternativa, può proporre la loro aggregazione in un Automobile Club di livello interprovinciale o interregionale al Consiglio Generale, che assume i conseguenti provvedimenti. Le deliberazioni relative sono rese note all'Amministrazione Vigilante ed all'Assemblea dei Soci degli A.C.

Gli Automobile Club possono deliberare iniziative comuni di fusione per unione o per incorporazione. A tal fine i Consigli Direttivi degli Automobile Club interessati, previo parere dei rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti, redigono un progetto di fusione secondo le norme previste dal Codice Civile per le società, in quanto applicabili. Il progetto, su conforme parere del Comitato Esecutivo, è sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale dell'ACI ed entro i 30 giorni successivi, a cura di ciascun AC, alle rispettive Assemblee dei Soci che deliberano in merito alla fusione con le maggioranze stabilite al primo comma. Le deliberazioni delle Assemblee degli AC sono trasmesse all'ACI per il successivo inoltro all'Amministrazione vigilante.

Direttivi interessati.

5.

IDEM

6.

IDEM

ART. 64

I revisori dei conti in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

ART. 64

I revisori dei conti in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative. (articolo soppresso, previsione inserita all'art. 58)

ART. 65

Su proposta degli organi dell'A.C.I., il Ministro vigilante può disporre per gravi motivi, ivi compresa sussistenza di situazioni economico-patrimoniali e finanziarie, accertate ai sensi dell'art. 59, comma 5, in progressivo e rilevante deterioramento, non giustificate da ragioni obiettive, lo scioglimento del Consiglio Direttivo dell'A.C. e la nomina di un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri spettanti al Consiglio stesso e provvede dodici mesi alla ricostituzione entro dell'amministrazione ordinaria. La gestione commissariale può essere prorogata per motivate esigenze, su proposta degli Organi dell'A.C.I., di volta in volta per periodi massimi di dodici mesi nel caso in cui la gravità e la complessità della situazione economica. patrimoniale e finanziaria dell'A.C. sia tale che ragionevolmente il risanamento ricostituzione dell'amministrazione ordinaria necessitino di ulteriori periodi di tempo in considerazione delle azioni intraprese e dei risultati attesi e conseguiti dalle stesse.

Nei confronti dell'A.C.I. i provvedimenti dicui al comma 1 possono essere assunti condecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, con cui può essere prevista anche la nomina di un subcommissario.

Con i decreti di cui al presente articolo viene determinato il trattamento economico spettante al Commissario Straordinario.

ART. 59

Commissariamento degli A.C. e dell'A.C.I.

1. Su proposta degli organi dell'A.C.I., il Ministro disporre per gravi motivi, ivi vigilante può compresa la sussistenza di situazioni economicopatrimoniali e finanziarie, accertate ai sensi dell'art. 54. comma 5. in progressivo e rilevante deterioramento, non giustificate da ragioni obiettive, lo scioglimento del Consiglio Direttivo dell'A.C. e la nomina di un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri spettanti al Consiglio stesso e provvede entro dodici mesi alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria. La gestione commissariale può essere prorogata per motivate esigenze, su proposta degli Organi dell'A.C.I., di volta in volta per periodi massimi di dodici mesi nel caso in cui la gravità e la economica. complessità della situazione patrimoniale e finanziaria dell'A.C. sia tale che ragionevolmente il risanamento e la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria necessitino ulteriori periodi di tempo in considerazione delle azioni intraprese e dei risultati attesi e conseguiti dalle stesse.

2.

IDEM

3.

Disposizioni finali e transitorie

Modifiche dello Statuto

ART. 66

Le proposte di modifica del presente Statuto debbono essere formulate dal Consiglio Generale o da tanti rappresentanti degli A.C. e degli altri Enti ed Associazioni aderenti che rappresentino in complesso un terzo dei voti spettanti alla totalità dei membri.

Le proposte di modifica devono essere inviate al Presidente dell'A.C.I. il quale, entro trenta giorni, deve convocare l'Assemblea affinché deliberi sulle stesse.

Con l'avviso di convocazione del Consiglio Generale e dell'Assemblea vengono stabiliti i termini entro i quali possono essere presentati, da parte dei rispettivi componenti, emendamenti o integrazioni al testo delle proposte di modifica statutarie ad essi inviato, ferma restando la facoltà del Presidente dell'ACI di formulare proprie proposte anche successivamente a detti termini.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea occorre, in ogni caso, l'intervento di almeno tre quarti dei membrie tanti voti favorevoli che raggiungano almeno i due terzi di quelli spettanti alla totalità dei membri intervenuti o non alla riunione.

Le deliberazioni anzidette non hanno corso se non sono approvate dall'Amministrazione vigilante.

PARTE III

Disposizioni finali e transitorie

ART. 60 Modifiche dello Statuto

- 1. Le proposte di modifica al presente Statuto sono predisposte dal Consiglio Generale ed approvate dall'Assemblea dell'A.C.I. secondo quanto previsto dalle seguenti disposizioni.
- 2. Possono formulare proposte di modifica statutaria il Presidente, i Comitati Regionali degli A.C. ed almeno 10 componenti dell'Assemblea dell'A.C.I.
- 3. Quando, ai sensi del precedente comma, le proposte siano formulate dai Comitati Regionali o da almeno 10 componenti dell'Assemblea, il Presidente è tenuto a diramare l'avviso di convocazione del Consiglio Generale, con iscrizione del relativo comma all'ordine del giorno, non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta
- 4. Il Consiglio Generale e l'Assemblea deliberano in merito alle proposte con facoltà di apportare modifiche ed integrazioni al testo trasmesso. Rimane ferma la facoltà del Presidente di formulare ulteriori proposte di modifica e di integrazione anche in corso di seduta dell'Assemblea
- 5. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea occorre l'intervento di almeno tre quarti dei componenti e tanti voti favorevoli che raggiungano almeno i due terzi di quelli spettanti alla totalità dei componenti intervenuti o non alla riunione.
- 6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono efficaci a far data dall'approvazione dell'Amministrazione vigilante

Disposizioni transitorie

ART. 67

In sede di prima applicazione ed allo scopo di assicurare la costituzione dei nuovi Organi sportivi in concomitanza con il quadriennio olimpico 2013-2016, il Consiglio Sportivo Nazionale della CSAI in carica approva il regolamento di organizzazione e di funzionamento delle attività sportive, in conformità alle modifiche apportate al presente Statuto.

In sede di prima applicazione, il Consiglio Generale, il Comitato Esecutivo ed il Presidente dell'A.C.I., in carica alla data di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea del 26 luglio 2012, restano in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico 2013-2016.

Allo scopo di garantire l'allineamento del relativo mandato a quello degli Organi di cui al precedente comma, il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazioni dell'Assemblea del 29 aprile 2019 e del 11 dicembre 2019 rimane in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico 2021-2024.

ART. 61 **Disposizioni transitorie**

COMMA DA SOPPRIMERE

COMMA DA SOPPRIMERE

- 1. Allo scopo di garantire l'allineamento del relativo mandato a quello del Consiglio Generale, del Comitato Esecutivo e del Presidente dell'A.C.I., il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazioni dell'Assemblea del 29 aprile 2019 e dell'11 dicembre 2019 rimane in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico 2021-2024.
- 2 Le modifiche degli articoli 41, precedentemente numerato come 46, e dell'art. 46, precedentemente numerato come 51, deliberate dall'Assemblea del 28 ottobre 2022 30 aprile 2024 entrano in vigore alla scadenza del dodicesimo mese successivo alla data di notifica all'ACI del relativo decreto di approvazione all'approvazione delle stesse da parte dell'Amministrazione vigilante. Le procedure elettive in corso e non ancora concluse alla data di entrata in vigore continuano a svolgersi secondo le modalità già deliberate dagli AC in conformità alle previgenti previsioni statutarie.